

## **28.9.2018**

Facendo seguito alla news del 9.7.2018, riguardante lo svolgimento processuale dell'arbitrato tra Fondo Pensioni Comit e Beni Stabili SpA, si comunica che in data 26.9.2018 il Collegio Arbitrale ha depositato il lodo (decisione).

Il Collegio ha deciso (a maggioranza, con la dissenting opinion di uno dei tre Arbitri) che l'onere finale del pagamento ricevuto dal Fisco (in relazione al contenzioso fiscale relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo, avvenuta nel 2006) debba essere sopportato in via paritetica da Fondo e Beni Stabili.

Allo stato, dunque, restano confermati i rispettivi esborsi di 55 milioni di Euro ciascuno a suo tempo effettuati da entrambe le Parti.

Pende il termine per l'eventuale impugnazione della decisione.

\*\*\*\*\*

## **19.7.2018**

A decorrere dal 25 maggio 2018 è diventato efficace il Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.

I Partecipanti sono invitati a prendere visione dell'Informativa Privacy, ai sensi del predetto Regolamento, nella sezione "Comunicazioni" del sito del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione [www.fondocomit.it](http://www.fondocomit.it) nonché sul sito FALLCO ([www.fallcoveb.it](http://www.fallcoveb.it)) accessibile da parte dei soggetti iscritti allo Stato Passivo che siano muniti della necessaria password.

\*\*\*\*\*

## **19.7.2018**

Portiamo a Vostra conoscenza che nel corso della riunione del 16 luglio 2018 il Collegio dei Liquidatori, a seguito della presentazione da parte del Collegio Sindacale della propria relazione, ha approvato in via definitiva il Bilancio Interinale di Liquidazione al 31.12.2017, di cui alleghiamo il fascicolo che riporta pure la relazione della revisione contabile volontaria della Società di revisione indipendente Pricewaterhouse Coopers SpA.

Il fascicolo di Bilancio è pubblicato nel link "BILANCIO" in questo sito e su quello di FALLCO (<http://fondopensionicomit.fallcoveb.it/>) nella Sezione "Comunicazioni", accessibile da parte dei soggetti iscritti allo Stato Passivo che siano muniti della necessaria password, nonché posto in visione mediante Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.

\*\*\*\*\*

## **9.7.2018**

Facciamo seguito alle news in data 19.4.17 e in data 18.10.17 relative all'arbitrato promosso dal Fondo nei confronti di Beni Stabili affinché venga accertato a chi spetti sopportare l'onere finale dell'intero pagamento da entrambi i soggetti effettuato (ciascuno con un esborso paritetico, in via provvisoria, di 55 milioni di Euro) in favore dell'Erario in forza dell'accordo conciliativo del 16 dicembre 2016 per la definizione del contenzioso fiscale relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo, avvenuta nel 2006.

In data 23.11.17 si è costituito il Tribunale Arbitrale. Vi sono poi stati scambi di memorie e udienze il 26.2.18 e il 11.4.18. In data 26.6.18 (già scambiate le difese conclusive fra le parti) si è

tenuta l'udienza di discussione. Gli Arbitri si sono riservati ogni provvedimento. Il termine per il deposito del lodo (decisione) arbitrale scadrà il prossimo 31.10.2018.

\*\*\*\*\*

## **12.2.2018**

Forniamo un aggiornamento sullo stato delle erogazioni di acconti di cui al "Progetto 2017" da parte della Liquidazione del Fondo Pensioni Comit.

Per quanto concerne pensionati ed eredi:

- a) n. 9.668 persone sono state messe in condizione di incassare quanto previsto;
- b) entro la fine del mese di febbraio saranno inoltre risolte le problematiche di n. 662 posizioni per le quali non era stato possibile calcolare la fiscalità relativa all'erogazione.

Per i partecipanti classificati all'avvio del processo di liquidazione come "attivi", il Fondo:

- a) ha trasferito gli acconti relativi a n. 3.451 posizioni ai Fondi Pensioni di Gruppo (Fondo Unico e Previd System);
- b) ha trasferito a Fondi diversi n. 194 posizioni ed ha in corso contatti per trasferire le somme di pertinenza di ulteriori n. 10 nominativi.

Per altri n. 2.503 partecipanti che risultano "usciti" a vario titolo dal Fondo del Gruppo Intesa Sanpaolo, il Fondo Comit si accinge a predisporre la lettera per l'incasso degli acconti. Sono comunque in corso gli ultimi approfondimenti di carattere normativo utili all'effettuazione della liquidazione.

Continua infine il laborioso recupero delle posizioni di coloro che, per motivi vari, non hanno ancora ritirato le somme relative al progetto di erogazione del 2015.

Ricordiamo che con la lettera ricevuta gli interessati dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione. L'elenco delle Filiali abilitate è reperibile sul sito istituzionale (accesso <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html>), cliccando su tipologia "Filiale HUB".

La lettera viene inviata via e-mail all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

\*\*\*\*\*

## **10.1.2018**

Ci vengono richiesti chiarimenti in ordine ai conteggi fiscali eseguiti dal Fondo Pensioni Comit sulle erogazioni in corso a favore di pensionati.

Forniamo dunque alcune indicazioni che consentiranno a ciascuno di comprendere le modalità di calcolo e di effettuare le opportune verifiche.

Premesso che i conteggi fiscali riguardano, complessivamente, tutte le somme sinora erogate a ciascuno dal Fondo, a titolo di capitalizzazione di pensione, e che la procedura di liquidazione è ancora in divenire in base alle risultanze dello stato passivo, precisiamo che solo quando si perverrà all'erogazione del saldo finale potrà determinarsi una aliquota di imposta "definitiva".

Facciamo il caso di un soggetto che ha percepito sinora una somma complessiva di acconti (compresi i progetti di erogazione 2015 e 2017) di € 60.000,00.

Il conteggio adottato dall'Agenzia delle Entrate (riferimento normativo: Risoluzione A.E. n.30/E del 31 gennaio 2002, Circ. 29/E dell'AE del 20/03/2001 e TUIR art. 19) per la tassazione separata della tipologia di capitale in questione (aliquota determinata con i criteri stabiliti per determinare quella da applicare al T.F.R., cosiddetta aliquota interna assimilabile alla logica applicata al T.F.R.) prevede l'individuazione del cosiddetto "reddito di riferimento" che è pari alla somma globalmente corrisposta moltiplicata per 12 e divisa per gli anni e mesi di contribuzione al Fondo (nell'esempio 16 anni e 8 mesi).

Il risultato dell'operazione porta nel nostro caso a un "reddito di riferimento" di € 43.200,00.  
 $[60.000,00 * 144 (12 \text{ "espresso in mesi"}) / 200 (16 \text{ anni e } 8 \text{ mesi tradotto in mesi})]$

Su tale importo si determina l'aliquota media interna di tassazione secondo le tabelle IRPEF per scaglioni di reddito con riferimento all'anno 2005, anno in cui si è avviata la capitalizzazione, aliquota che, nell'esempio, è del 28,33%. Vedasi nel prospetto di seguito riportato la ricostruzione del calcolo dell'aliquota interna basata sugli scaglioni vigenti nel 2005.

REDDITO DI RIFERIMENTO				43.200,00		
	SCAGLIONE	ALIQUOTA	IMPOSTA	REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA
1° scaglione	26.000,00	23,00%	5.980,00	26.000,00	23,00%	5.980,00
2° scaglione	7.500,00	33,00%	2.475,00	7.500,00	33,00%	2.475,00
3° scaglione	66.500,00	39,00%	25.935,00	9.700,00	39,00%	3.783,00
4° scaglione	3.000.000,00	39,00%	1.170.000,00	-	43,00%	0,00
5° scaglione	-	0,00%	-	-		0,00
	<b>3.100.000,00</b>		<b>1.204.390,00</b>	<b>43.200,00</b>		<b>12.238,00</b>
<b>ALIQUOTA INTERNA</b>				<b>28,33%</b>		

Sull'importo di € 60.000,00 sopra indicato l'applicazione dell'aliquota del 28,33% comporta una ritenuta globale di € 16.997,22.

Secondo quanto precisato in precedenza l'erogazione di € 60.000,00 riguarda la somma complessiva comprensiva dell'erogazione del 2017.

Analizzando nel dettaglio l'erogazione del 2017, si consideri che, appunto, solo 10.000 dei 60.000 sono stati corrisposti nell'anno. Questa situazione si evince dalla consultazione del Modello di Certificazione Unica (CU) che il Fondo invia, nei termini di legge, l'anno successivo all'erogazione di somme. La CU contiene l'indicazione degli importi in precedenza erogati, degli importi corrisposti nell'anno al quale la Certificazione si riferisce nonché delle ritenute effettuate in precedenza e di quelle relative all'erogazione dell'anno per cui la Certificazione è emessa.

Vedasi i campi evidenziati nella seguente immagine.

Codice fiscale del percipiente  Mod. N.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA					
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno (001)	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti (002)	Detrazioni (003)	Ritenuta nella operata nell'anno (004)	Ritenute sospese (005)	
Ritenute operate in anni precedenti (006)	Ritenute di anni precedenti sospese (007)	Quota spartita per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. (008)	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda (009)	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda (010)	
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (011)	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo (012)	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo (013)			

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Nell'esempio fatto, la CU rilasciata nel 2016 riportava che il pensionato (tenuto conto dell'erogazione del 2015 e prima, pertanto, di quella del 2017) aveva percepito in totale somme lorde per € 50.000,00 e aveva subito ritenute pari a € 13.097,22. Ovviamente, su un capitale complessivo erogato sino a quel momento più basso, anche l'aliquota complessiva risultava lievemente inferiore e cioè del 26,19%. (13.097,22 / 50.000,00)

Come però sopra riportato, con l'aggiunta dell'ulteriore erogazione del 2017 (di € 10.000,00), le ritenute complessive devono ammontare ad € 16.997,22 e - se sulla base delle precedenti erogazioni erano state trattenute imposte per € 13.097,22 - è necessario ora versare la differenza di € 3.900,00. Se si rapporta semplicemente la trattenuta di € 3.900,00 alla somma ultima erogata di € 10.000,00, sembrerà applicata un'aliquota di imposta del 39,00%, mentre, in realtà, sull'importo globale si è soltanto passati dall'aliquota del 26,19% al 28,33%.

Non è pertanto corretto - non trattandosi di reddito ordinario, bensì di acconti di capitale assoggettati a tassazione separata (da non inserire in dichiarazione dei redditi) - confrontare, come molti percipienti potrebbero fare, il lordo in erogazione con le relative ritenute, ma occorre considerare tutti gli acconti sinora percepiti e rifare il complessivo conteggio fiscale.

Ogni dettaglio è comunque verificabile dal pensionato dopo la ricezione della CU dell'anno dell'erogazione, come visto in precedenza.

Come è facile comprendere, l'effetto sopra descritto si ripresenterà ogni qual volta dovessero essere corrisposti ulteriori acconti ovvero il saldo finale.

\*\*\*\*\*

## **21.11.2017**

Informiamo che, nell'ambito del progetto di erogazione 2017, è stata inviata, in questi giorni, a n. 4.077 eredi di Pensionati, la lettera con la quale gli stessi dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

Ricordiamo che l'elenco delle Filiali abilitate è reperibile sul sito istituzionale (accesso <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html>), cliccando su tipologia "Filiale HUB".

La lettera è stata inviata, via e-mail, all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Il Fondo ha già trasmesso al service amministrativo ulteriori flussi per n.1.140 nominativi di pensionati ed eredi di pensionati e confida pertanto di poter, nei prossimi mesi, inviare anche a questi soggetti la relativa comunicazione.

Con l'occasione ricordiamo che gli acconti in erogazione si cumulano fiscalmente con tutte le altre somme sinora percepite per analogo titolo e che, dunque, l'aliquota di tassazione risulta superiore a quella applicata nel 2015. Al momento dell'invio della certificazione unica del 2018 ciascun Partecipante potrà effettuare le opportune verifiche sul totale sinora corrisposto. Ricordiamo comunque che trattasi di erogazioni assoggettate a tassazione separata e, pertanto, i relativi dati non vanno indicati dai percipienti nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne gli ex Partecipanti che, all'avvio del processo di liquidazione, risultavano ancora in servizio, informiamo che è stato disposto il trasferimento al Fondo pensione di Gruppo di quanto spettante agli oltre 3.411 soggetti ancora iscritti a tale Fondo.

E' in corso inoltre la verifica della situazione di coloro (n. 2.938 soggetti) che, invece, nel frattempo, hanno cessato la loro partecipazione al Fondo di Gruppo.

Continua infine il laborioso recupero delle posizioni di coloro che, per motivi vari, non hanno ancora ritirato le somme relative al progetto di erogazione del 2015. Nei prossimi giorni saranno inviate lettere a n. 361 pensionati ed eredi di pensionati.

#### §§§§

La Corte di Cassazione, con ordinanza 28/4 – 6/10/2017, n. 23416, ha rigettato il ricorso proposto da Ardizzone Salvatore ed altri nei confronti del Fondo Pensioni Comit, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma 16/11/2010, n. 8485 (che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 24/11/2008).

I ricorrenti chiedevano, tra l'altro, la dichiarazione di nullità degli accordi relativi alla Riforma del 1999 del nostro Fondo, nonché l'applicabilità dell'art. 27 dello Statuto anche durante la fase della liquidazione.

La Suprema Corte ha invece ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello in merito alla rideterminazione della “mera aspettativa” delle prestazioni pensionistiche complementari in discussione e ciò in forza di un atto di autonomia organizzativa contrattuale rappresentato dall'Accordo sindacale del 16/12/1999; nello stesso senso, peraltro, la Cassazione si era anche in precedenza espressa.

Ma ciò che più rileva è che la Cassazione ha preso posizione favorevole circa la non applicabilità dell'art. 27 dello Statuto nella fase di liquidazione, ritenendo non censurabile la decisione assunta sul tema dalla Corte d'Appello di Roma.

Si è avuto quindi al riguardo il primo pronunciamento della Suprema Corte che ha confermato – con sentenza non ulteriormente impugnabile e dunque passata in giudicato – che la scelta del Fondo di non applicare l'art. 27 alla fase di liquidazione è stata legittima.

\*\*\*\*\*

#### **18.10.2017**

Informiamo che, nell'ambito del progetto di erogazione 2017, è stata inviata, in questi giorni, a n. 2.867 Pensionati, la lettera con la quale gli stessi dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

Ricordiamo che l'elenco delle Filiali abilitate è reperibile sul sito istituzionale (accesso <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html>), cliccando su tipologia “Filiale HUB”.

La lettera è stata inviata, via e-mail, all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Il Fondo ha già trasmesso al service amministrativo ulteriori flussi per n 5.217 nominativi di pensionati ed eredi di pensionati e confida pertanto di poter, nei prossimi mesi, inviare anche a questi soggetti la relativa comunicazione.

Con l'occasione ricordiamo che gli acconti in erogazione si cumulano fiscalmente con tutte le altre somme sinora percepite per analogo titolo e che, dunque, l'aliquota di tassazione risulta superiore a quella applicata nel 2015. Al momento dell'invio della certificazione unica (febbraio 2018) ciascun partecipante potrà effettuare le opportune verifiche sul totale sinora corrisposto. Ricordiamo comunque che trattasi di erogazioni assoggettate a tassazione separata e, pertanto, i relativi dati non vanno indicati dai percipienti nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne gli ex Partecipanti che, all'avvio del processo di liquidazione, risultavano ancora in servizio, informiamo che è stato predisposto il flusso per il trasferimento al Fondo pensione di Gruppo di quanto spettante agli oltre 3.411 soggetti ancora iscritti a tale Fondo.

E' in corso inoltre la verifica della situazione di coloro (n. 2.938 soggetti) che, invece, nel frattempo, hanno cessato la loro partecipazione al Fondo di Gruppo e che riceveranno anch'essi nel prosieguo apposita comunicazione.

Continua infine il laborioso recupero delle posizioni di coloro che, per motivi vari, non hanno ancora ritirato le somme relative al progetto di erogazione del 2015.

Precisiamo da ultimo che, al momento, non vi è alcuna novità, rispetto a quanto già comunicato con la notizia del 19 aprile 2017, in ordine alla iniziativa, in sede arbitrale, avviata dal Fondo nei confronti di Beni Stabili SpA.

\*\*\*\*\*

## 2.8.2017

Facciamo seguito al nostro comunicato del 19 aprile 2017 per informare che si è provveduto a bonificare in conto corrente l'acconto, autorizzato dall'Autorità di Vigilanza (informata sullo stato delle vertenze pendenti), in favore dei primi n. 1.265 pensionati che già nell'agosto del 2015 avevano ricevuto con la medesima modalità un altro pagamento.

Invece, con riguardo ai pensionati o eredi di pensionati che nel 2015 o successivamente avevano ricevuto una lettera con cui recarsi per l'incasso presso un qualsiasi sportello del Gruppo Intesa Sanpaolo, il service amministrativo ha in corso le attività di calcolo fiscale.

Analogamente, per i c.d. "attivi" inseriti nel "progetto erogazione 2017", il service amministrativo sta verificando le posizioni tuttora attive nel Nuovo Fondo di Gruppo e quelle nel frattempo chiuse e ciò al fine di disporre, rispettivamente, il trasferimento o l'erogazione dell'acconto. Confidiamo che le verifiche e i conseguenti adempimenti si concludano celermente e, comunque, **l'inoltro delle lettere per l'incasso ovvero il trasferimento delle posizioni degli attivi al Fondo di Gruppo saranno anticipate da apposite comunicazioni pubblicate nel presente sito.**

**Tutte le informazioni sul progetto di erogazione al momento disponibili sono riportate in questo comunicato.** Si fa dunque cortese preghiera ai partecipanti al Fondo di evitare - per quanto possibile - di telefonare o inviare email agli Uffici del Fondo stesso, già oberati da notevoli carichi di lavoro.

\*\*\*\*\*

## 29.6.2017

Portiamo a Vostra conoscenza che nel corso della riunione del 28 giugno 2017 il Collegio dei Liquidatori, a seguito della presentazione da parte del Collegio Sindacale della propria relazione, ha approvato in via definitiva il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2015, di cui alleghiamo il fascicolo che riporta pure la relazione della revisione contabile volontaria della Società di revisione indipendente PricewaterhouseCoopers SpA.

Il fascicolo di Bilancio è pubblicato nel link "BILANCIO" in questo sito e sul sito FALLCO (<http://fondopensionicomit.fallcoveb.it/>) nella Sezione "Comunicazioni" accessibile da parte dei soggetti iscritti allo Stato Passivo che siano muniti della necessaria password, nonché posto in visione mediante Intranet Intesa Sanpaolo. Sezione Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.

\*\*\*\*\*

## 22.5.2017

In data 6.2.2017 abbiamo dato notizia che Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione ha posto in vendita un appartamento di circa 280 mq, con

cantina, sito in uno stabile di Milano, Piazza Duse 2 (adiacenze Corso Venezia), sottoposto alla normativa di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

L'asta, conclusasi a fine marzo scorso, è andata deserta e quindi si procederà ad un nuovo esperimento di vendita, con le medesime modalità di gara adottate in precedenza e termine per la presentazione delle offerte fissato al 14 luglio p.v..

Gli interessati potranno rivolgersi a IntesaSanpaolo Casa S.p.A., Agenzia di Piazza Cordusio 4, Milano, reperendo maggiori dettagli sull'operazione e sui contatti per il seguito sul sito <https://www.intesasanpaolocasa.com/immobili/1249224-vendita-appartamento-a-milano/>

\*\*\*\*\*

#### **19.4.2017**

Il Collegio dei Liquidatori informa che, a seguito dell'atto di conciliazione con il Fisco del 16 dicembre 2016 e di quanto comunicato con la news del 20 dicembre 2016, è stato proposto un nuovo progetto di erogazione all'Autorità di Vigilanza (Presidenza del Tribunale di Milano) e questa, con provvedimento in data 29 marzo 2017, ha autorizzato i Liquidatori ad eseguire una nuova erogazione in acconto per la somma complessiva di Euro 63.292.433,13.

Il progetto di erogazione è stato poi depositato con apposita Nota presso il Tribunale di Milano in data 19 aprile 2017.

Lo stesso progetto è stato comunicato, seguendo la prassi stabilitasi, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP con lettera del 3 aprile 2017.

Al riguardo, il Collegio dei Liquidatori evidenzia i principali elementi della prevista erogazione.

**Importo erogabile:** Oltre Euro 63 milioni lordi (da assoggettarsi, a seconda delle normative applicabili, alle relative trattenute fiscali).

**Beneficiari:** Come già avvenuto per l'erogazione disposta nell'estate 2015 (in parte eseguita anche negli anni successivi), gli acconti saranno corrisposti secondo un criterio di distribuzione complementare rispetto a quello utilizzato in precedenza. Liquidato questo acconto, ogni soggetto iscritto allo Stato Passivo avrà percepito oltre il 94% della somma ivi iscritta. Ovviamente, chi già ora avesse percepito più di quella percentuale non sarà destinatario di alcuna somma. Ciò comporterà, di fatto, che la quasi totalità degli importi sarà attribuita ai pensionati più anziani (pensionati "ante 1998") e a quella parte del personale che era ancora in servizio all'avvio del processo di liquidazione del Fondo (c.d. attivi). Per ragioni pratiche, l'acconto non verrà erogato nei casi in cui il suo ammontare risulti inferiore ad Euro 500,00 (lordi): si intende che il relativo importo verrà attribuito all'atto della liquidazione finale.

Il prospetto dell'erogazione, con gli importi previsti per ciascun beneficiario, sarà riportato sulla piattaforma FALL.CO (consultabile con le password fornite a tutti coloro che hanno comunicato la propria PEC al Fondo), oltre ad essere stato depositato in data 19 aprile 2017 nella Cancelleria del Tribunale di Milano (Sezione Fallimentare) dove era già stato depositato a suo tempo il prospetto del precedente acconto.

**Modalità di erogazione al personale ancora in servizio alla data di avvio della liquidazione:** Gli importi verranno trasferiti mediante bonifico al Fondo di Gruppo al quale nel tempo ciascuno ha aderito.

**Modalità di erogazione ai pensionati:** Per quanto riguarda i pensionati si adotterà la medesima procedura già adottata per l'erogazione degli acconti 2015 (vds. news in data 3.7.2015 e 3.8.2015)). Nessuna incombenza è richiesta ai destinatari dell'erogazione.

**Tempi di erogazione.** Il Fondo, come già avvenuto per l'acconto del 2015, provvederà in autonomia all'erogazione di quanto dovuto. L'erogazione riguarderà oltre n. 15.400 posizioni, con un numero di beneficiari molto maggiore per la presenza di una pluralità di eredi. Gli Uffici del Fondo, in collaborazione con il service amministrativo, hanno già attivato il laborioso processo che in base alle somme autorizzate porti ai relativi conteggi fiscali, all'individuazione dei soggetti per i quali l'importo deve essere trasferito ad un Nuovo Fondo, alla predisposizione di tutti i flussi operativi e

dei relativi controlli per la corretta erogazione. **La corresponsione delle somme è prevista non prima del mese di luglio. Informiamo sin d'ora che ogni richiesta di anticipazione rispetto alla suddetta data non sarà oggetto di alcun riscontro.**

**Tutte le informazioni al momento disponibili** sono riportate in questo comunicato. Si fa dunque cortese preghiera ai partecipanti al Fondo di evitare - per quanto possibile - di telefonare o inviare email agli Uffici del Fondo stesso (già sottoposti a una notevole mole di lavoro in questa occasione) in relazione al progetto di erogazione.

Con l'occasione facciamo presente che il nostro service amministrativo ci ha dato conferma che alle erogazioni effettuate nel 2016 è stata applicata la tassazione separata e, pertanto, i relativi dati non vanno indicati dai percipienti nella dichiarazione dei redditi. Rammentiamo inoltre che, così come previsto dalle istruzioni emanate dalla Agenzia delle Entrate, nel campo 808 del Certificato Unico viene indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti sono stati compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al "de cuius".

\*\* \*\* \*

Si fa infine presente che il Fondo ha di recente avviato le opportune iniziative, in sede arbitrale, nei confronti di Beni Stabili SpA affinché venga accertato a chi spetti sopportare l'onere finale dell'intero pagamento da entrambi i soggetti effettuato (ciascuno con un esborso paritetico, in via provvisoria, di 55 milioni di Euro) in favore dell'Erario in forza dell'accordo conciliativo del 16 dicembre 2016 per la definizione del contenzioso fiscale relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo, avvenuta nel 2006.

Come si rammenterà, il Fondo e Beni Stabili SpA avevano formulato riserva l'uno verso l'altro di totale debenza per quanto sborsato in qualità di condebitori in solido nei riguardi del Fisco.

Con la propria domanda arbitrale il Fondo chiede a Beni Stabili il rimborso di quanto pagato al Fisco.

\*\*\*\*\*

## **6.2.2017**

Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione ha posto in vendita un appartamento, con cantina, sito in uno stabile di Milano, Piazza Duse 2 (adiacenze Corso Venezia), sottoposto alla normativa di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

L'unità immobiliare ha una superficie commerciale di circa 280 mq e la vendita, mediante gara competitiva, avviene al prezzo base di € 2.100.000,00.

Gli interessati potranno rivolgersi a IntesaSanpaolo Casa S.p.A., Agenzia di Piazza Cordusio 4, Milano, reperendo maggiori dettagli sull'operazione e sui contatti per il seguito sul sito <https://www.intesasanpaolocasa.com/immobili/1249224-vendita-appartamento-a-milano/>

\*\*\*\*\*

## **20.12.2016**

### **ATTO DI CONCILIAZIONE CON IL FISCO DEL 16 DICEMBRE 2016**

Il Fondo Pensioni Comit in liquidazione (insieme con Beni Stabili SpA, in quanto entrambi condebitori in solido nei confronti del Fisco) in data 16 dicembre 2016 ha sottoscritto un accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate di Milano per la definizione del contenzioso fiscale relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare avvenuta nel 2006.

La transazione con il Fisco (autorizzata dalle Autorità di Vigilanza e illustrata dal Fondo in un incontro alle proprie originarie "Fonti Istitutive", cioè OO.SS. e Banca) ha comportato un esborso di 55 milioni di Euro (identico importo è stato contestualmente pagato da Beni Stabili SpA).

La possibilità di un accordo con il Fisco, manifestatasi per la prima volta nel corso di quest'anno, consente di chiudere un contenzioso che avrebbe potuto prolungarsi per almeno altri 5 anni (come



noto, la Corte di Cassazione aveva inviato il procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia) e i tempi si sarebbero potuti raddoppiare nel caso in cui la Cassazione, nuovamente adita, avesse disposto un secondo rinvio (ipotesi improbabile, ma non impossibile).

L'accordo accelera dunque significativamente i tempi della liquidazione.

Resta invece aperta la questione nei rapporti con Beni Stabili SpA in merito alla sopportazione finale dell'onere dell'intero pagamento. Infatti, come da impegni in precedenza assunti, il Fondo e Beni Stabili SpA hanno effettuato verso il Fisco un esborso in misura paritetica, ma in via provvisoria, ossia ferma restando la riserva di totale debenza formulata dal Fondo nei confronti di Beni Stabili SpA (e viceversa).

In ogni caso, la transazione consente di svincolare un consistente importo accantonato in Bilancio (indicativamente non inferiore ai 60 milioni di Euro), che – nel rispetto della procedura di liquidazione – dovrebbe poter essere erogato in favore dei Partecipanti al Fondo (“vecchi pensionati ante 1998” e “attivi”, secondo le quote prefissate) nella prima metà del 2017.

\*\*\*\*\*

#### **4.7.2016**

Portiamo a Vostra conoscenza che nel corso della riunione del 14 giugno 2016 il Collegio dei Liquidatori, a seguito della presentazione da parte del Collegio Sindacale della propria relazione, ha approvato in via definitiva il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2015, di cui alleghiamo il fascicolo che riporta pure la relazione della revisione contabile volontaria della Società di revisione indipendente PricewaterhouseCoopers SpA.

Il fascicolo di Bilancio è pubblicato nel link “BILANCIO” in questo sito e sul sito FALLCO ([www.Fallcoweb.it](http://www.Fallcoweb.it)), accessibile da parte dei soggetti iscritti allo Stato Passivo che siano muniti della necessaria password, nonché posto in visione mediante Intranet Intesa Sanpaolo. Sezione Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.

\*\*\*\*\*

#### **3.6.2016**

Informiamo che è stata inviata in questi giorni a n. 1.175 eredi di Pensionati (n. 549 posizioni) la lettera con la quale essi dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione. La lettera è stata inviata via e-mail all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Sino ad oggi, pertanto, è stato disposto il pagamento per n. 7.431 posizioni.

Nei prossimi giorni verranno spedite nuovamente lettere per altre n. 55 posizioni di Pensionati, che, per motivi vari, non si erano presentati a ritirare le somme. Sempre nei prossimi giorni sarà trasmesso al service amministrativo un ulteriore flusso per il pagamento di n. 345 posizioni di Pensionati deceduti (che coinvolge n. 821 eredi).

\*\*\*\*\*

#### **12.4.2016**

Informiamo che è in corso l'invio a n. 233 Pensionati aventi diritto della lettera con la quale essi dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

La lettera è stata inviata via e-mail all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Sino ad oggi, pertanto, è stato disposto il pagamento per n. 6.878 posizioni.

E' già avviata la preparazione da parte del service amministrativo di un ulteriore flusso per il pagamento di n. 55 posizioni di Pensionati, già inseriti in precedenti flussi, che, per motivi vari, non si sono presentati a ritirare le somme. Altro flusso per n. 551 posizioni di Pensionati deceduti (che coinvolge n. 1.179 eredi) sarà al più presto trasmesso al service amministrativo.

Rammentiamo che gli Uffici si stanno adoperando per la corretta definizione di tutte le posizioni. Oltre alla verifica di altre n. 107 posizioni di Pensionati deceduti, sono in emissione lettere certificative delle quote spettanti ad eredi per n. 364 posizioni. Non risultano invece ancora ritrasmesse al Fondo, debitamente sottoscritte dagli eredi, le lettere certificative di quote ereditarie per n. 516 posizioni di partecipanti deceduti.

Si segnala, infine, che i flussi di pagamento di ottobre e novembre 2015 riguardanti Pensionati hanno comportato un ritorno di n. 1.026 disposizioni di pagamento per le quali occorre accertare il motivo del mancato incasso o individuare gli eventuali eredi aventi diritto.

Anche a tutela della corretta individuazione dei legittimi beneficiari, per ogni posizione è necessario effettuare controlli evidentemente assai laboriosi, sicché, come in precedenti occasioni fatto presente, l'elevato numero di telefonate ed e-mail di sollecito sottrae tempo di lavoro agli addetti e determina ulteriori ritardi nell'esame e definizione delle pratiche. Si raccomanda dunque di limitare telefonate ed e-mail ai soli casi strettamente necessari.

Con l'occasione facciamo presente che il nostro service amministrativo ci ha dato conferma che alle erogazioni effettuate nel 2015 è stata applicata la tassazione separata e, pertanto, i relativi dati non vanno indicati dai percipienti nella dichiarazione dei redditi.

\*\*\*

Prosegue frattanto la gestione del contenzioso per cause di opposizione allo Stato Passivo della Liquidazione: sino ad oggi, il Tribunale di Milano ha deciso 42 giudizi, con provvedimenti tutti favorevoli al Fondo (da ultimo anche con condanna al pagamento di spese processuali a carico degli opposenti, essendosi consolidato l'orientamento giurisprudenziale):

- = 21 pronunce non sono state impugnate e perciò si tratta di decisioni definitive che accertano l'infondatezza delle pretese fondate sull'art. 27 dello Statuto del Fondo;
- = 11 decreti sono stati impugnati in Cassazione, mentre per altre pronunce il termine per l'eventuale impugnazione è ancora pendente.

Allo stato sono difficilmente formulabili previsioni attendibili sulle tempistiche per la definizione di questo contenzioso, la cui trattazione prosegue davanti al Tribunale di Milano con riguardo alle 78 opposizioni non ancora decise in primo grado.

\*\*\*

Quanto al noto contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, informiamo che sia il Fondo che Beni Stabili S.p.A. hanno depositato dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ricorso in riassunzione.

Nelle more, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione del termine per i pagamenti a titolo di maggiori imposte dalla medesima a suo tempo richiesti e ancora *sub iudice*.

\*\*\*\*\*

#### **4.2.2016**

In questi giorni è in corso l'invio, a n. 1.029 aventi diritto (eredi di n. 495 posizioni di Pensionati ante 1998), della lettera con la quale essi dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

La lettera è stata inviata via email all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Sino ad oggi, pertanto, è stato disposto il pagamento per n. 6.647 posizioni.

E' già in corso di preparazione da parte del service amministrativo un ulteriore flusso per il pagamento di n. 247 posizioni di Pensionati che, per motivi vari, non era stato sinora possibile liquidare.

Gli Uffici del Fondo stanno inoltre preparando una nuova disposizione di pagamento per n. 430 posizioni di Pensionati deceduti (che coinvolge oltre 900 eredi) che sarà al più presto trasmessa al service amministrativo.

Con l'occasione, si fa presente che gli Uffici stanno alacremente operando per la corretta definizione di tutte le posizioni: sono in corso di verifica le oltre 2.100 posizioni di altri Pensionati deceduti (che interessano circa 4.500 eredi).

Come evidente, anche a tutela di una corretta individuazione dei legittimi beneficiari, per ogni posizione è necessario effettuare controlli assai laboriosi. A tale proposito, si deve peraltro osservare che le numerosissime telefonate ed email di sollecito sottraggono tempo di lavoro prezioso e finiscono col ritardare l'esame delle pratiche e la successiva loro definizione. Si raccomanda dunque di limitare telefonate ed email ai soli casi strettamente necessari

\*\*\*\*\*

### **24.12.2015**

Con precedenti comunicati è stata data notizia degli sviluppi del noto contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, sorto nel 2009 a seguito di un accertamento nei confronti del Fondo e della società Beni Stabili S.p.A., per maggiori imposte (per Euro 116,4 milioni, oltre interessi) reclamate dall'Erario con riguardo all'operazione di dismissione delle attività immobiliari del Fondo medesimo nell'anno 2006.

L'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in fase d'appello, aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dinanzi alla Corte di Cassazione e, essendosi costituiti in giudizio sia il Fondo sia Beni Stabili con controricorso e ricorso incidentale, la causa è stata discussa all'udienza del 20 novembre 2015.

La Suprema Corte, con sentenza depositata in data 18 dicembre 2015, pronunciandosi su una questione pregiudiziale, ha cassato la decisione di secondo grado senza esaminare gli ulteriori motivi della vertenza ed ha rinviato la decisione nel merito ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il Fondo riassumerà naturalmente il giudizio nei termini di legge, ossia al massimo entro sei mesi dal deposito della suddetta sentenza.

\*\*\*\*\*

### **2.12.2015**

In questi giorni è in corso l'invio, a n. 415 aventi diritto (per la quasi totalità pensionati ante 1998), della lettera con la quale i pensionati dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

La lettera sarà inviata via email all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Al momento, pertanto, sono state messe in pagamento sino ad oggi n. 6.157 posizioni. Sono in corso di definizione ulteriori n. 89 posizioni di pensionati che per vari motivi (pensionati all'estero, pensionati inizialmente non rintracciati, ecc.) non è stato possibile sinora liquidare. Risultano inoltre ancora da rintracciare n. 181 pensionati non più residenti nell'ultimo indirizzo conosciuto dal Fondo. Da ultimo sono ancora da definire le posizioni riferite ad eredi ad oggi pari a n. 2.608.

Entro fine mese contiamo di completare l'invio delle lettere ai pensionati di cui conosciamo il recapito ed ai primi eredi la cui pratica risulta completa.

\*\*\*\*\*

## **28.10.2015**

Facciamo seguito al nostro comunicato del 7 ottobre 2015 per informarVi che il Tribunale di Milano, con decreto (presente nel sito tra le “COMUNICAZIONI”), pubblicato il 19 ottobre scorso ha respinto il ricorso presentato da ANPECOMIT, Sinfub (oltre che da due soggetti già ricorrenti avverso lo stato passivo), contro il provvedimento del Giudice che aveva autorizzato il progetto di erogazione di cui dovrebbero beneficiare i pensionati.

Conseguentemente viene inviata a n. 3.736 aventi diritto (per la quasi totalità pensionati ante 1998), la lettera con la quale i pensionati dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

La lettera sarà inviata via email all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Nel prossimo mese di novembre saranno inviate lettere a n. 425 pensionati per i quali sono in corso di sistemazione anomalie di carattere amministrativo e alle prime posizioni di pensionati i cui eredi hanno completato l'invio della documentazione richiesta.

\*\*\*\*\*

## **7.10.2015**

Facciamo seguito ai nostri comunicati del 3 luglio e del 3 agosto 2015 per informarVi che si è praticamente conclusa l'attività preparatoria volta a trasmettere agli aventi diritto la lettera con la quale dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

La lettera sarà inviata via email all'indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Informiamo peraltro che è stato recentemente presentato da Anpecomit e Sinfub (oltre che da due soggetti già ricorrenti avverso lo Stato Passivo) un ricorso contro il provvedimento del Giudice che ha autorizzato il progetto di erogazione.

Il Collegio dei Liquidatori, per rispetto nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e considerato che la pronuncia su detto ricorso dovrebbe essere nota in tempi brevi, ha deciso di attendere tale decisione prima di inviare le lettere di cui al primo comma del presente comunicato.

\*\*\*\*\*

## **5.8.2015**

In data 4 agosto è stata resa pubblica la prima decisione nelle cause di opposizione allo stato passivo, nelle quali il Collegio (relatrice la dr.ssa Mammone) è entrato nel merito dell'art. 27 dello Statuto del nostro Ente.

### **Il Tribunale di Milano, ha rigettato l'opposizione, accogliendo le tesi difensive del Fondo.**

In sintesi, secondo il Tribunale, a seguito dell'Accordo del 10 dicembre 2004 l'art. 27 è divenuto una norma *“in concreto incompatibile con la volontà delle parti di destinare il ricavato della liquidazione... non più alle categorie di pensionati e pensionabili cui si rivolgeva l'art. 27, ma esclusivamente a due categorie: quella di chi, all'epoca della riforma, era già andato in pensione e percepiva la relativa rendita e di quanti al 10/12/2004 erano ancora in attività”*.

Il Tribunale quindi motiva diffusamente la propria decisione e spiega anche perché, persino “*ove si ipotizzasse tuttora applicabile l’art. 27 dello Statuto, l’opposizione non potrebbe essere accolta*” (nei confronti dei non aderenti alla Riforma del 1999, dei cessati - a qualunque titolo - prima della liquidazione del Fondo e di quegli attivi che hanno avuto un’anticipazione sulle spettanze maturate). I Liquidatori accolgono con favore questa decisione, che conferma la bontà dell’operato degli organi del Fondo, e la pubblicano così che tutti possano averne contezza.

\*\*\*\*\*

### **3.8.2015**

Facciamo seguito al nostro comunicato del 3 luglio 2015 per informare che si è provveduto ad erogare l’acconto, autorizzato dall’Autorità di Vigilanza (previamente informata in modo circostanziato dello stato di tutte le vertenze giudiziali pendenti), nei confronti di n. 1.601 pensionati, per i quali la verifica del conto corrente già utilizzato per i precedenti pagamenti ha dato esito positivo.

Riguardo ai pensionati per i quali risulta avvenuta una variazione nei dati del conto corrente dopo il maggio 2008 (per esempio: per avvenuta estinzione del vecchio conto), stiamo ora provvedendo ad attivare un “servizio dedicato”, delegato a Intesa Sanpaolo SpA.

Detti pensionati riceveranno pertanto un’apposita lettera con la quale dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

Contestualmente gli Uffici stanno provvedendo ad analoga attività nei confronti degli “eredi” che hanno completato l’invio al Fondo della documentazione necessaria.

L’inoltro delle suddette lettere sarà anticipato da apposita comunicazione che sarà pubblicata nel presente sito. Detta comunicazione conterrà inoltre tutti gli ulteriori dettagli necessari.

Con l’occasione ricordiamo, come già precisato nel comunicato del 3 luglio 2015, che i criteri di erogazione autorizzati dall’Autorità di Vigilanza fanno sì che beneficiari dell’acconto siano per la quasi totalità i “pensionati” ante 1998.

Tutte le informazioni al momento disponibili sono presenti in questo comunicato; perciò si fa cortese preghiera ai partecipanti al Fondo di evitare - per quanto possibile - di telefonare o inviare email agli Uffici del Fondo (già sottoposti a una notevole mole di lavoro in questa occasione) relativamente al progetto di erogazione.

\*\*\*\*\*

### **3.7.2015**

Il Collegio dei Liquidatori informa che, essendo scaduti gli ultimi termini per nuove opposizioni o insinuazioni tardive allo Stato Passivo del Fondo, è divenuto possibile calcolare con sufficiente approssimazione l’importo da accantonare prudenzialmente a fronte delle pretese patrimoniali finora presentate e suscettibili di influire sullo Stato Passivo medesimo. Accantonato l’importo così calcolato, risultano attualmente disponibili - e dunque erogabili mediante una nuova distribuzione di acconti - un po’ più di Euro 96 milioni (lordi).

In tal senso un progetto di erogazione è stato illustrato all’Autorità di Vigilanza (Presidenza del Tribunale di Milano) (v. Decreto in “Comunicazioni”) e questa, con provvedimento in data 30 maggio 2015, ha autorizzato i Liquidatori ad eseguire l’erogazione secondo i criteri indicati, per la somma complessiva di **Euro 96.659.538,15**.

Lo stesso progetto è stato illustrato ed approfonditamente discusso con la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione - COVIP nel corso di apposita riunione svoltasi in data 28 aprile 2015 nella sede dell’Autorità, la quale, riscontrando le successive comunicazioni del Fondo, ne ha preso favorevolmente atto in data 24 giugno 2015.

A seguito di quanto sopra, il Collegio dei Liquidatori evidenzia i principali elementi dell'erogazione prevista:

**Importo erogabile:** Oltre Euro 96 milioni lordi (cui verranno applicate le relative trattenute fiscali), come detto sopra.

**Beneficiari:** Come si ricorderà, l'ultima erogazione di acconti era stata disposta nel 2008 (ed era stata interamente eseguita, salvo i limitati casi di soggetti, prevalentemente eredi, che non hanno ancora completato la presentazione dei documenti utili ad attestare il loro diritto alla percezione). Quella erogazione del 2008 – basata su accantonamenti allora necessariamente più ampi e differenti - portava a percentuali d'acconto assai differenziate fra “attivi”, pensionati “1998/1999” e pensionati “ante 1998” (i quali ultimi ricevettero acconti particolarmente limitati). La nuova erogazione – oggi basata su accantonamenti minori e meglio definiti - prevede quindi un criterio di distribuzione complementare a quello utilizzato in precedenza, e ciò comporterà di fatto che la quasi totalità degli importi sarà attribuita ai pensionati più anziani (pensionati “ante 1998”). In questo modo le percentuali globali degli acconti saranno tendenzialmente uniformate, e comunque le residue differenze saranno molto ridotte. Per ragioni pratiche, non si erogherà l'acconto per quei casi nei quali il calcolo porti ad un ammontare inferiore ad Euro 500,00 (lordi). Il prospetto dell'erogazione, con gli importi previsti per ciascun beneficiario, sarà riportato sulla piattaforma FALL.CO (consultabile con le password fornite a tutti coloro che hanno comunicato la propria PEC al Fondo), oltre ad essere stato depositato in data 29 giugno 2015 nella Cancelleria del Tribunale (Sezione Fallimentare) dove era già stato depositato a suo tempo lo Stato Passivo.

**Modalità di erogazione agli “attivi”:** Per quanto riguarda i soggetti “attivi”, gli importi verranno trasferiti mediante bonifico al Fondo di gruppo a cui sono attualmente iscritti, e tale pagamento sarà comunicato con apposita distinta ai singoli beneficiari.

**Modalità di erogazione ai “pensionati”:** Per quanto riguarda i pensionati (ed eventualmente i loro eredi se già noti), il Fondo ha generalmente a disposizione i dati dei conti utilizzati a suo tempo per corrispondere la pensione e/o precedenti erogazioni. Essendo trascorsi ormai diversi anni dall'ultimo pagamento, verrà svolta innanzitutto una verifica sull'esistenza attuale di quei conti. In caso di verifica positiva i pagamenti verranno effettuati con bonifico su quei conti correnti.

Ove invece non risultasse possibile utilizzare dati precedentemente in possesso del Fondo, non verrà effettuata dal Fondo stesso una nuova raccolta di dati bancari, perché tale raccolta si svolgerebbe raccolta si svolgerebbe necessariamente con comunicazioni a distanza, passibili di lungaggini ed errori, senza contare il rischio di inserimenti in danno dei legittimi beneficiari, spesso anche di età avanzata. Perciò è stato preordinato un ‘servizio dedicato’, delegato a Intesa Sanpaolo SpA, cioè alla stessa Banca che è custode dei valori del Fondo, oltre ad essere diffusa capillarmente sul territorio nazionale e ovviamente ‘vicina’ a molti dei probabili percettori di queste somme. In pratica, il Fondo indicherà alla Banca gli elementi identificativi necessari dei beneficiari e l'importo netto da riconoscere e questi ultimi saranno avvisati, con apposita lettera di recarsi in qualsiasi filiale del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione (da svolgersi mediante presentazione di uno o più documenti di identificazione e verifica della concordanza tra i dati riportati in tali documenti e quelli indicati dal Fondo nell'ordine di bonifico).

**Documentazioni degli eventuali eredi:** Occorre ricordare infine che dall'avvio del processo di liquidazione vi sono ormai migliaia di pratiche di eredi da gestire, pratiche in costante aumento. Ciò fa sì che gli Uffici del Fondo debbano costantemente raccogliere e verificare una importante documentazione ereditaria (certificato di morte, atto notorio, verbale di pubblicazione o attivazione dell'eventuale testamento, comunicazione degli eredi in ordine alla suddivisione percentuale delle somme quando gli eredi siano più di uno). A questo proposito si fa presente che, in assenza di tale documentazione, non vengono disposti pagamenti e le relative somme vengono accantonate per essere poi erogate al completamento della pratica.

**In conclusione si precisa** che, appena sarà stato predisposto il flusso dei bonifici, un apposito comunicato ne darà notizia su questo sito; analoga notizia sarà pubblicata allorquando sarà inviata la

lettera a ciascun beneficiario che consentirà ai restanti percettori di presentarsi in qualsiasi filiale del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

**Tutte le informazioni al momento disponibili** sono presenti in questo comunicato; perciò si fa cortese preghiera ai partecipanti al Fondo di evitare - per quanto possibile - di telefonare o inviare email agli Uffici del Fondo (già sottoposti a una mole di lavoro in questa occasione) relativamente al progetto di erogazione.

\*\*\*\*\*

### **3.4.2015**

Ricordiamo che in data 23 febbraio scorso il Collegio dei Liquidatori confidava, entro la fine del mese di marzo, di poter fornire informazioni più precise in relazione alla possibile prossima erogazione di ulteriori somme.

A tale riguardo il Collegio precisa che, dai primi colloqui intercorsi con le Autorità di Vigilanza, non paiono, al momento, emergere controindicazioni alla predisposizione di un'ulteriore erogazione, poiché, come già chiarito nel comunicato del 23 febbraio scorso, il contenzioso, rispetto allo stato passivo depositato dai Liquidatori, è ormai circoscritto agli attuali opposenti.

L'erogazione di cui trattasi andrà a beneficio dei Partecipanti che sinora hanno percepito percentualmente meno di quanto a loro favore previsto (sia pure indicativamente) nello stato passivo e ciò allo scopo di portare per quanto possibile verso il medesimo livello percentuale le posizioni dei singoli.

Auspucando di poter completare in tempi brevi positivamente il confronto con le Autorità di Vigilanza, contiamo di tornare in argomento per precisare i dettagli dell'operazione.

\*\*\*\*\*

### **23.2.2015**

Ricordiamo che il 7 novembre 2013 il Collegio dei Liquidatori aveva depositato, nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, lo Stato Passivo contenente l'elenco dei "crediti ammessi o respinti".

Successivamente, per il sopraggiungere di alcune nuove istanze "tardive", sono stati depositati tre Stati Passivi aggiuntivi (l'ultimo dei quali in data 21 novembre 2014).

Contro lo Stato Passivo depositato dal Collegio dei Liquidatori, i ricorrenti in opposizione (prevalentemente ex partecipanti al Fondo o pensionati del Fondo, divenuti tali negli anni 1998/1999, ed altri che rivendicano comunque somme ulteriori nei confronti dell'Ente) sono oltre n. 1.400 (raggruppati in circa 115 giudizi) ed il totale complessivo delle somme richieste (in molti casi senza contare pretesi interessi e rivalutazioni) supera €50 mln.

Ai sensi di legge, risultano ormai trascorsi i termini per avanzare ulteriori domande.

In sostanza, chi non si è opposto sino ad oggi allo Stato Passivo non può più farlo a causa dell'intervenuta scadenza del termine.

Rammentiamo inoltre che, nello Stato Passivo (ad eccezione della posizione riguardante la Agenzia delle Entrate), sono stati riconosciuti solo crediti "chirografari postergati", cioè suscettibili di variazioni secondo l'ammontare dell'attivo netto e il "quantum" degli aventi diritto alla spartizione.

Al fine di venire incontro alle numerose richieste di chiarimento sulle conseguenze del contenzioso in essere evidenziamo quanto già contenuto nello Stato Passivo e così spiegato nella nostra lettera del giugno 2013 a tutti i singoli interessati, e cioè:

*"a. la Sua posizione – come tutte quelle che la Corte di Cassazione ha definito "inerenti alla ripartizione delle eccedenze" e che dunque sono postergate rispetto ai creditori - è variabile e condizionata alla presenza e concreta entità di attivo al netto delle passività, essendo stata calcolata*

*a suo tempo in base ad un attivo netto di complessivi € 1.134.352.854,19 (incluso il totale degli importi già erogati/trasferiti);*

*b. dunque l'importo della Sua posizione verrà proporzionalmente aumentato qualora l'attivo netto (incluso il totale degli importi già erogati/trasferiti) superi € 1.134.352.854,19 o invece verrà proporzionalmente ridotto qualora l'attivo netto (incluso il totale degli importi già erogati/trasferiti) risulti inferiore ad € 1.134.352.854,19”.*

In sostanza tutte le eventuali passività (ivi comprese, ovviamente, eventuali sentenze definitive a favore dei ricorrenti relative alle cause di cui sopra) comporteranno la proporzionale riduzione di tutte le posizioni contenute nello Stato Passivo; così come al contrario ogni ulteriore attività comporterà l'incremento delle posizioni stesse.

In questo contesto, il Collegio dei Liquidatori sta effettuando i primi conteggi, propedeutici a un'eventuale predisposizione di un piano di riparto parziale (da sottoporre, ovviamente, ai competenti Organi di Vigilanza) delle somme disponibili, al netto degli accantonamenti necessari.

Con l'occasione ricordiamo che, malgrado l'ampissimo contenzioso insorto e la nota controversia fiscale, il Consiglio di Amministrazione nel periodo 2005/2006 e il Collegio dei Liquidatori negli anni successivi hanno già distribuito una grandissima parte dell'importo preso a riferimento – anche nello Stato Passivo - come attivo netto.

Entro la fine del mese di marzo, confidiamo di poter fornire informazioni più precise anche in relazione alla possibile prossima erogazione di un ulteriore significativo importo.

\*\*\_\*\*

In data 14 gennaio u.s. il Tribunale di Milano, II Sez. Civile, (Pres. Dott.ssa Macchi, Relatrice Dott.ssa Mammone e terzo Giudice componente il Collegio Dott.ssa Savignano) ha pubblicato la sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato dalla Sig.ra Accio Graziella, con altri sessantuno ricorrenti, contro l'ammissione nello Stato Passivo, depositato il 7 novembre 2013, dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rho, per l'importo di Euro 114.961.680,60 in via chirografaria “con riserva all'esito finale del giudizio pendente avverso l'ammissione del suddetto credito”.

Il Collegio giudicante ha pienamente accolto le tesi difensive del Fondo ed ha confermato la correttezza dell'operato dei Liquidatori che hanno fatto bene ad ammettere il Fisco allo Stato Passivo (pur con riserva all'esito del giudizio in corso, che per il momento vede vittorioso il Fondo) e a compiere i relativi accantonamenti di somme.

\*\*\*\*\*

## **21.11.2014**

Si comunica che in data odierna è stato depositato nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano il “3° Stato Passivo aggiuntivo” contenente l'elenco dei “crediti ammessi o respinti” relativo ad un gruppo di domande tardive presentate dopo il 7 novembre 2013, data di deposito dello Stato Passivo, ed esaminate dal Collegio dei Liquidatori.

\*\*\*\*\*

## **29.9.2014**

Si comunica che in data 25 settembre 2014 è stato depositato nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano il “2° Stato Passivo aggiuntivo” contenente l'elenco dei “crediti ammessi o respinti” relativo ad un gruppo di domande tardive presentate dopo il 7 novembre 2013, data di deposito dello Stato Passivo, ed esaminate dal Collegio dei Liquidatori.

\*\*\*\*\*

## **11.7.2014**



Con sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa a seguito dell'udienza di trattazione tenutasi in data 8 aprile u.s., depositata in Cancelleria il 19 giugno, si è concluso con esito favorevole per il Fondo COMIT un annoso contenzioso instaurato da un consistente gruppo di Pensionati, divenuti tali negli anni 1998 e 1999, che rivendicavano il diritto ad un più elevato trattamento pensionistico senza le riduzioni stabilite dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 15.12.1997 e del 28.6.1999, sancite dall'Accordo del 16.12.1999.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso, confermando la non censurabilità della sentenza della Corte d'Appello di Milano circa la validità degli Accordi intervenuti fra fine 1997 e fine 1999, l'inesistenza di diritti quesiti in capo ai Pensionati 98/99 e la "ragionevolezza" di quegli Accordi.

Viene dunque definitivamente confermata la legittimità dell'operato del Fondo Comit e la "sovranità" dell'autonomia collettiva aziendale in materia di previdenza complementare.

L'unica questione sostanziale ancora da dirimere nei giudizi di opposizione a Stato Passivo in corso al Tribunale di Milano (ma vi sono già precedenti favorevoli al Fondo anche della Corte d'Appello di Roma) riguarda l'applicabilità o meno dell'art. 27 dello Statuto del Fondo alla fase di liquidazione (e con quali effetti sulla ripartizione fra i Partecipanti), con particolare riferimento alla interpretazione data a tale articolo dai ricorrenti.

\*\*\*\*\*

#### **4.7.2014**

Nella seduta del 3 giugno u.s. è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2013. Si precisa che ai Pensionati, ai Partecipanti cessati dal servizio dal 1.1.2005 e ai Differiti il fascicolo di Bilancio è stato spedito con lettera accompagnatoria. Per i Partecipanti in servizio invece detto materiale può essere visionato in Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.. Copia del fascicolo è pubblicato nel link "BILANCIO" in questo sito.

\*\*\*\*\*

#### **24.4.2014**

Si comunica che in data 9 aprile 2014 è stato depositato nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano il "1° Stato Passivo aggiuntivo" contenente l'elenco dei "crediti ammessi o respinti" relativo ad un gruppo di domande tardive presentate dopo il 7 novembre 2013, data di deposito dello Stato Passivo, ed esaminate dal Collegio dei Liquidatori.

\*\*\*\*\*

#### **10.4.2014**

##### **Causa in Corte di Cassazione "Pensionati '98/99"**

Si è tenuta martedì 8 aprile a Roma, innanzi alla Corte di Cassazione, l'udienza per la causa promossa da numerosi pensionati 1998/99 che, patrocinati dall'Avv. Pileggi, hanno impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Milano a loro sfavorevole.

Per il Fondo la discussione è stata condotta dal Prof. Ichino.

Nei prossimi mesi si conoscerà la decisione della Suprema Corte.

##### **Opposizioni allo Stato Passivo**

Sinora sono stati notificati al Fondo oltre 100 atti per più di 1400 ricorrenti.

Le udienze sono state fissate dal Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, in un arco temporale che parte dal 20 maggio p.v. sino a gennaio 2015.

\*\*\*\*\*

### **10.3.2014**

In data odierna il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da quattro sigle sindacali (FIBA, SINFUB, DIRCREDITO e UGL CREDITO) nei confronti del nostro Ente per chiedere che nella liquidazione si utilizzino i criteri di cui all'art. 27 dello Statuto del Fondo. Il Giudice ha anche condannato le Parti ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali a favore del Fondo.

\*\*\*\*\*

### **15.1.2014**

Con rammarico siamo costretti a rilevare che su diversi siti di Associazioni di Pensionati continuano ad essere pubblicate ricostruzioni fantasiose (quando non vere e proprie insinuazioni o falsità) delle vicende riguardanti il nostro Fondo.

Non è evidentemente bastata neppure l'ultima chiara pronuncia del Tribunale di Milano che vigila sulla liquidazione dell'Ente (anzi ormai, pur di distorcere la realtà, si accusano le istituzioni e i Giudici di "beatificare i Liquidatori").

Ai Liquidatori si imputano scelte compiute anni fa dalle Fonti Istitutive e dagli Organi del Fondo (composti in misura paritetica da rappresentanti di Banca e Lavoratori), di avere "code di paglia" inesistenti (per aver diffuso testi predisposti da Associazioni di Pensionati!) o di avere causato divisioni fra ex Colleghi, che sono invece il frutto di posizioni oggettivamente in contrasto fra loro (come è risultato evidente in molti giudizi nei quali i c.d. "vecchi pensionati" sono intervenuti in qualità di "controinteressati")

Si finge di non sapere che sinora Tribunali e Corte d'Appello, che si sono espressi sulla disapplicazione dell'art. 27 dello Statuto nella fase liquidatoria del Fondo, non hanno rilevato nessuna violazione (e prima di loro COVIP e Presidente del Tribunale di Milano, oltre che organi di controllo e revisori).

Si attacca persino l'ammissione allo stato passivo del Fisco ("con riserva dell'esito finale del giudizio pendente avverso l'avviso di liquidazione", giudizio allo stato vittorioso per il Fondo e quindi per i suoi Partecipanti), come se non fosse un atto dovuto.

Il Collegio dei Liquidatori si esprime attraverso gli atti della procedura, oltre che nelle sedi giudiziarie, e non intende dunque replicare ad ogni singola ricostruzione (per quanto inverosimile e smentita da atti e sentenze).

L'invito per tutti è quello di mantenere il dissenso nelle forme civili e consentite dalla legge: è il solo dissenso collaborativo!

Chi ritiene di avere ragioni da far valere, ha tutte le opportunità per rappresentarle, senza dover ricorrere ad insinuazioni, affermazioni false o denigratorie (che espongono chi le esprime e chi le pubblica alle relative possibili conseguenze).

\*\*\*\*\*

### **13.1.2014**

Venerdì 10 gennaio 2014 si è tenuta al Tribunale del Lavoro di Milano l'udienza nella causa promossa da quattro sigle sindacali (FIBA, SINFUB, DIRCREDITO e UGL CREDITO) nei confronti del Fondo per chiedere che nella liquidazione si utilizzino i criteri di cui all'art. 27 dello Statuto del Fondo.

Davanti al Giudice del Lavoro Dott. Mariani erano presenti:

- = per i ricorrenti i Sigg. Manna, Dotto e Pisani
- = per il Fondo resistente il Presidente Elia;

= per l'UNP alcuni membri della Segreteria, che sono intervenuti a sostegno del Fondo;  
= "informalmente" il Sig. Masia per l'Anpec (che pare voglia intervenire a sostegno dei ricorrenti, ma era fuori termine).

Le quattro OO.SS. ricorrenti avevano chiamato in giudizio anche la Banca e le restanti sigle sindacali (FABI, FISAC, UILCA e FALCRI), ma hanno inviato loro il ricorso, tramite posta, soltanto dopo il 20 dicembre.

I legali del Fondo e dei membri dell'UNP intervenuti hanno fatto presente che ciò avrebbe rallentato il giudizio, a scapito della celerità che in teoria tutti auspicano.

Il Giudice ha quindi chiesto alle OO.SS. ricorrenti se rinunciavano al contraddittorio verso gli altri soggetti (restanti sigle sindacali e Banca, tecnicamente "litisconsorti non necessari", perché non saranno comunque "destinatari" della decisione della causa) così da poter discutere e decidere subito la causa; ma le OO.SS. ricorrenti hanno rifiutato.

Il Giudice quindi non ha potuto fare altro che rinviare al 10 marzo 2014, ore 11, per consentire la regolare costituzione del contraddittorio anche verso le altre OO.SS. e la Banca (che devono ricevere il ricorso almeno 30 giorni prima dell'udienza).

Il Fondo ha dovuto prendere atto che a causa di questo comportamento processuale delle OO.SS. ricorrenti (che hanno notificato abbondantemente fuori termine i ricorsi e poi non hanno rinunciato al contraddittorio verso quei soggetti nei cui confronti hanno ritardato la notifica) non si poteva procedere con la doverosa speditezza.

All'udienza di marzo si spera che la causa possa essere discussa e decisa.

\*\*\*\*\*

## **27.12.2013**

Pubblichiamo in PDF il testo dell'ordinanza del Tribunale di Milano in data 24.12.2013 che ha rigettato la istanza di revoca dei Liquidatori (e la trascriviamo per comodità di lettura).

### **"TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

*il Presidente delegato, a scioglimento della riserva,  
provvedendo sul ricorso proposto da Achilli e 846 per la revoca dei liquidatori del Fondo pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, nominati dalla Presidenza del Tribunale con decreto del 27 settembre 2006;  
sentite le parti,*

*osserva*

*I motivi esposti dai ricorrenti non sono idonei a provocare la richiesta revoca dei liquidatori, la quale può essere giustificatamente disposta dal Presidente là dove siano riscontrabili comportamenti in violazione di legge ovvero lesivi di quei principi di competenza, correttezza e diligenza che presiedono allo svolgimento della demandata attività amministrativa di liquidazione.*

*A tale riguardo, a fronte delle doglianze di inefficienza e inadeguatezza contenute nel ricorso, la memoria difensiva dei liquidatori e gli allegati prodotti danno adeguatamente conto dello svolgimento dell'attività di liquidazione, già di per sé complessa per gli interessi, i beni, il numero dei soggetti coinvolti e ancor più resasi difficile e dilazionata nel tempo per le plurime iniziative giudiziarie assunte a contestazione, da parte di alcuni dei soggetti interessati, dei criteri liquidatori e dei provvedimenti al tal fine proposti.*

*Complessità e incertezza delle soluzioni che emergono anche dalle numerose pronunce giudiziarie emesse, il cui contenuto e gli effetti derivati non possono certo essere imputati, quale elemento di dilazione dei tempi, ai liquidatori.*

*Oltre a richiamare, quindi, il contenuto delle svolte difese e dei chiarimenti forniti dai liquidatori nella memoria 6 dicembre 2013, in tale fase di cognizione, può osservarsi, a fronte delle indicazioni dei ricorrenti che:*

- il fatto che i liquidatori, quali ex lavoratori e/o ex amministratori del Fondo siano incompatibili con il ruolo di liquidatori (prospettandosi una sorta di conflitto di interessi) è prospettazione che trova esplicita smentita nell'art. 11 disp. att. c.c. e nell'art. 5 del D.Lgs. n. 252/2005, che invece riconoscono la certa possibilità di scelta del liquidatore in ex amministratori e lavoratori dell'Ente;

- in concreto neppure è indicato un comportamento riscontrabile e verificabile da cui desumere una violazione di regole di amministrazione per il perseguimento di un interesse personale in conflitto;

- la remunerazione dell'attività è espressiva di un'ordinaria regola propria di ogni organo amministrativo ed essa è stabilita in misura che, invero, non appare in violazione di criteri di proporzionalità, tenuto conto, altresì, delle indicazioni contenute nel D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 ovvero del precedente D.M. n. 570/1992;

- le modalità di svolgimento della liquidazione - in difetto di esplicite disposizioni che regolino un fenomeno come quello qui in essere - sono state la conseguenza di scelte, opposizioni, determinazioni giudiziarie i cui tempi e la cui parziale disomogeneità non può essere certo imputata ai liquidatori, i quali, invece, una volta superata l'incertezza procedurale a seguito della pronuncia della Corte di cassazione si sono immediatamente attivati nell'instaurare la procedura paraconcorsuale, avanti la sezione fallimentare (procedura conclusasi per la prima fase ordinaria e, come emerso nella discussione, destinata a prolungarsi proprio per la proposizione di ulteriori opposizioni);

- i contrasti circa i criteri da applicarsi e circa l'asserita applicabilità di pregressi accordi, rappresentano temi già oggetto di cognizione - a seguito, appunto, dell'opposizione proposta dagli interessati - avanti il giudice della cognizione e tale opinabile prospettazione giuridica non può certo costituire, se non condivisa, ragione di revoca dei liquidatori,

- risultano adempiuti gli incombeni indicati alle pagg. 63 e segg. ricorso, diversamente da quanto denunciato;

- le spese per compensi professionali sostenute dalla liquidazione devono essere valutate in correlazione con la serie - decine e decine di cause - di procedimenti instaurati da terzi soggetti, con la necessità conseguente di espletare difese giudiziarie di sicuro rilievo.

In definitiva, ritiene questa Presidenza che non siano riscontrabili elementi per giustificare l'intervento così come richiesto dagli istanti, non palesandosi violazione di legge o di regole di comportamento amministrativo.

P.Q.M.

**Respinge il ricorso per la revoca dei liquidatori. Si comunichi.**

Milano, 24 dicembre 2013"

Al riguardo, sul sito dell'ANPEC (<http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=429>) è stato pubblicato il Comunicato n. 22 del 24-12-2013 e una lunga "LETTERA DEL PROF.PILEGGI" (nella quale egli riferisce "sull'esito dell'udienza del 19 dicembre ... davanti al ... Tribunale di Milano per la discussione della ... istanza di revoca e sostituzione dei liquidatori").

Senza entrare nel contenuto propagandistico di questi testi, occorre quanto meno smentire la ricostruzione di quell'udienza in camera di consiglio e in particolare le affermazioni attribuite al Giudice e al legale dei Liquidatori che ha discusso la causa.

Per conoscere il contenuto effettivo delle difese dei Liquidatori, pubblichiamo nelle "COMUNICAZIONI" il testo della memoria depositata nel loro interesse.

\*\*\*\*\*

## **14.11.2013**

La causa promossa dalla (sola) ANPEC per chiedere l'applicazione dell'Accordo UNP-ANPEC del 2010 è stata subito interrotta all'esito della prima udienza.

Il Tribunale di Milano (Sezione Lavoro, ove era stato proposto il ricorso) ha infatti rilevato che *“La presente peculiare materia risulta in corso di regolazione nell’ambito di una procedura concorsuale cui si applicano in via analogica le disposizioni degli articoli 207-209 e 213 Legge Fallimentare (cfr. Cass. 4540/13 del 22.2.13)”*; per tale ragione, ha concluso che anche la causa promossa dall’ANPEC avrebbe dovuto essere *“trattata nell’ambito della procedura concorsuale”*.

Risulta quindi sostanzialmente confermata l’eccezione preliminare del Fondo, già pacificamente accolta in numerosi altri Tribunali d’Italia, circa il fatto che ogni questione riguardante il patrimonio dell’Ente in liquidazione non può che essere affrontata e decisa all’interno dell’unitaria procedura concorsuale ormai stabilita in via definitiva dalle sentenze della Corte di Cassazione (e cioè, allo stato, esclusivamente con le opposizioni/impugnazioni dello Stato Passivo, depositato in data 7 novembre 2013).

\*\*\*\*\*

### **7.11.2013**

Si comunica che in data odierna è stato depositato nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano lo Stato Passivo contenente l’elenco dei “crediti ammessi o respinti”.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale R.I., Parte II, Foglio delle Inserzioni, nonché su Il Corriere della Sera, La Repubblica e la Stampa, l’avviso intitolato "Avvenuto deposito dello Stato Passivo presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare" di cui viene riportato il testo nelle "Comunicazioni".

\*\*\*\*\*

### **4.7.2013**

Nella seduta del 13 giugno u.s. è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2012. Si precisa che ai Pensionati, ai Partecipanti cessati dal servizio dal 1.1.2005 e ai Differiti il fascicolo di Bilancio è stato spedito con lettera accompagnatoria. Per i Partecipanti in servizio invece detto materiale può essere visionato in Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.. Copia del fascicolo è pubblicato nel link “BILANCIO” in questo sito.

\*\*\*\*\*

### **2.7.2013**

Facciamo seguito alla nostra precedente notizia del 28 maggio scorso, riferita alla “FASE AMMINISTRATIVA PER LA REDAZIONE DELLO "STATO PASSIVO", per informare che in questi giorni sono in corso di spedizione le comunicazioni ex art 207 Legge Fallimentare da parte del Fondo..

In “COMUNICAZIONI” pubblichiamo i fac simile di ciascuna delle tre differenti tipologie di lettere indirizzate agli aventi diritto (Pensionati, Pensionati 1998-99 e Attivi).

In tale comunicazione, in vista della predisposizione dello Stato Passivo, i Liquidatori hanno tenuto come riferimento i criteri originari di ripartizione decisi a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Allo stato quindi non si sono prese in considerazione le rettifiche operabili alla luce dell'Accordo ANPEC/UNP, poiché negli incontri e contatti sin qui avuti, non è risultato con chiarezza che questa fosse una via di sicura riduzione del contenzioso e di più pronta liquidazione.

Come già anticipato nella precedente comunicazione sopra richiamata, questa fase amministrativa, di competenza dei Liquidatori (che agiscono sempre sotto la Vigilanza del Presidente del Tribunale di

Milano e della COVIP), serve a raccogliere eventuali osservazioni e istanze che verranno esaminate prima di giungere alla stesura e al deposito dello "stato passivo".

Terminato l'esame delle osservazioni e istanze ricevute, i Liquidatori stenderanno e depositeranno in cancelleria del Tribunale di Milano lo Stato Passivo (che potrebbe quindi subire delle modifiche rispetto a queste comunicazioni inviate ex art. 207 L.F., soprattutto se venissero accolte istanze o osservazioni). Solo dopo la comunicazione (mediante PEC a coloro che l'avranno regolarmente comunicata al Fondo) dell'avvenuto deposito dello "stato passivo" decorreranno termini perentori per far valere le proprie ragioni (ove non ritenuto soddisfacente quanto previsto nello "stato passivo").

Ricordiamo che in linea teorica il 2 luglio scadrebbe il termine per inviare osservazioni o istanze da parte di coloro che non riceveranno la lettera (es. "esodati", "non aderenti" ecc.), e che coloro che riceveranno la lettera per legge dovrebbero proporre osservazioni e istanze - entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni - mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Fondo ([spb1.2013milano@pecfallimenti.it](mailto:spb1.2013milano@pecfallimenti.it) - indirizzo generato in automatico da un software di una primaria società italiana specializzata in procedure concorsuali, di cui il Fondo ha deciso di avvalersi al fine di gestire la complessa procedura con la massima professionalità).

I Liquidatori tuttavia confermano la loro disponibilità ad esaminare osservazioni o istanze anche oltre gli stretti termini di legge (e anche se inviate loro non all'indirizzo PEC ma tramite posta), purché pervengano entro i primi giorni del mese di settembre; infatti lo Stato Passivo (che terrà conto delle osservazioni ricevute) verrà presumibilmente depositato nel mese di settembre.

Al fine di evitare che vengano rivolte agli Uffici del Fondo le medesime questioni da diversi interlocutori, nel link "FAQ" sono state inserite le domande poste più frequentemente con relative risposte.

\*\*\*\*\*

### **28.5.2013**

Facciamo seguito alla notizia del 6.5.2013 per fornire precisazioni a seguito dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013 con cui si è aperta la fase "amministrativa" (di competenza dei Liquidatori) per la redazione del c.d. "stato passivo".

Nelle "COMUNICAZIONI" con il titolo "FASE AMMINISTRATIVA PER LA REDAZIONE DELLO "STATO PASSIVO"" è stato inserito un comunicato nel quale è delineato il quadro della procedura e della tempistica dell'attuale fase liquidatoria.

\*\*\*\*\*

### **6.5.2013**

A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione - che hanno stabilito che il Fondo, pur in assenza di insolvenza, "provveda alla formazione dello stato passivo con le formalità previste negli articoli 207-209 della legge fallimentare come richiamati, in quanto applicabili, dall'art. 16 disposizioni di attuazione del codice civile" - i Liquidatori hanno effettuato la seguente pubblicazione in data 2.5.2013 sulla Gazzetta Ufficiale R.I., Parte II, n. 51, con codice redazionale T-13ABJ6075:

**FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA  
BANCA COMMERCIALE ITALIANA in liquidazione**  
*Ente Morale con R.D. 11/8/1921 n. 1201*  
*Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, al n.  
1427 e al Registro dei Fondi Pensione dotati di personalità  
giuridica al n. 63, tenuti dalla COVIP*  
*Sede legale: via Brera, 10 - 20121 Milano*  
*Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 80017110158*

## Liquidazione speciale in bonis

Il Collegio dei Liquidatori del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione" comunica che il detto Fondo e' stato dichiarato estinto con decreto in data 20 dicembre 2006 del Prefetto di Milano, a cui ha fatto seguito la nomina dei Liquidatori con provvedimento in data 22-27 dicembre 2006 del Presidente del Tribunale di Milano.

Ora la Corte di Cassazione - con 25 analoghe sentenze, tutte deliberate il 17 ottobre 2012 e depositate fra il 12 novembre 2012 e il 22 febbraio 2013 (numero 19656/2012, n. 19796/12, n. 19797/12, n.19798/12, n. 19906/12, n. 20039/12, n. 200231/12, n. 20232/12, n.20343/12, n. 20611/12, n. 20612/12, n. 20855/12, n. 21015/12, n.21263/12, n. 21262/12, n. 21708/12, n. 21709/12, n. 21930/12, n.21931/12, n. 22209/12, n. 23850/12, n. 889/2013, n. 1454/13, n.2032/13 e n. 4540/13) - ha stabilito che tale Liquidazione provveda alla formazione dello stato passivo con le formalita' previste negli articoli 207-209 della legge fallimentare come richiamati, in quanto applicabili, dall'art. 16 disposizioni di attuazione del codice civile.

A norma dell'art. 208 legge fallimentare, i creditori possono chiedere mediante raccomandata, entro 60 giorni dalla presente pubblicazione, il riconoscimento dei propri crediti, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (anche ai fini dell'art. 207, quarto comma, legge fallimentare).

Milano, 24 aprile 2013

Per il collegio dei liquidatori

Angelo Elia

Pietro F. M. De Sarlo

**Essendo in corso l'esame dei contenuti dello stato passivo, i Liquidatori non hanno ancora inviato le comunicazioni "ai creditori" previste a norma dell'art. 207 L.Fall..**

\*\*\*\*\*

### **18.2.2013**

In data odierna nelle **"COMUNICAZIONI"** con il titolo **"RISPOSTA ALLA CAMPAGNA PROMOSSA SUL SITO ANPECOMIT"** è stata inserita la risposta del nostro Ente alla campagna che le Associazioni ANPEC e UNP (con il comunicato unitario n. 3 del 31.1.2013) hanno promosso sul sito Anpecomit invitando ad inviare lettere, di cui hanno pubblicato i contenuti, ai Liquidatori del Fondo, alle Autorità di Vigilanza e alla Banca.

Non avendo senso rispondere singolarmente a una campagna, basata oltretutto su assunti infondati, il Fondo ritiene utile chiarire alcuni punti con il predetto comunicato.

\*\*\*\*\*

### **11.2.2013**

Facciamo seguito alla notizia del 23.11.2013 per fornire un aggiornamento sulla liquidazione dell'Ente.

Il deposito delle 25 sentenze emesse dalla Corte di Cassazione ha subito dei rallentamenti, perché i fascicoli di alcune controparti del Fondo non erano completi; ora tuttavia manca solo una sentenza e il quadro giuridico dovrebbe essere definito nei prossimi giorni.

Queste sentenze risultano per più versi pregevoli ed apprezzate, sia per la eccezionale celerità della Suprema Corte (come era stato chiesto con apposita istanza dai legali dei Liquidatori, avuto riguardo alla ben comprensibile attesa dei numerosissimi Partecipanti del Fondo), sia per la coerenza nella omogenea decisione di tutte le 25 cause (confidiamo di non venir smentiti dall'ultima in corso di deposito), sia per aver fornito – oltretutto con attente motivazioni – una definitiva guida alle prossime fasi della liquidazione.

Quanto al contenuto delle decisioni, si deve accogliere con vera soddisfazione il definitivo riconoscimento delle scelte compiute dal Fondo circa:

= la bontà della messa in estinzione dell'Ente,

= la regolarità dell'informazione fin qui data dai Liquidatori (oltre che al Presidente del Tribunale di Milano, quale autorità vigilante) anche alla COVIP,

= la infondatezza dell'ipotizzato stato d'insolvenza dell'Ente,

= il riconoscimento delle gravi difficoltà interpretative fin qui incontrate in una situazione priva di precise norme e precedenti,

= e la legittimità della scelta di procedere in via concorsuale/ripartitoria in applicazione analogica dell'art. 16 disp. att. cod. civ. . Ciò sbarrava definitivamente la strada a chi avrebbe voluto proporre decine e decine di cause sparse per tutta Italia e proponibili in qualsiasi tempo (cosa che avrebbe allungato in modo indefinito i tempi della liquidazione a tutto danno dei Pensionati più anziani).

Questo è – lo ricordiamo - il motivo per il quale il Fondo ha dovuto portare le sentenze della Corte d'Appello in Corte di Cassazione (era stato proposto un ricorso, in larga parte da persone che avevano dato vita all'ANPEC, che chiedeva di invalidare l'intera procedura).

La Corte di Cassazione ha evitato di entrare nel merito dell'accordo UNP/ANPEC: *“Le considerazioni pur svolte al riguardo dalla Corte territoriale sono quindi di carattere meramente discorsivo e si configurano come obiter dicta”* (privi di valore decisorio).

Sempre riguardo all'accordo, la Suprema Corte non ha neppure preso in considerazione (evidentemente ritenendo non meritevole di trattazione) una tesi sostenuta dal legale ANPEC nelle memorie ex art. 378 c.p.c. e in udienza: la tesi così ignorata era rivolta a sostenere che il Fondo fosse parte dell'accordo UNP/ANPEC e che dunque fosse cessata la materia del contendere.

Tutto questo riguarda il passato.

Adesso si tratta di dare seguito alle modalità indicate dalla Corte di Cassazione: applicazione in via analogica dell'art. 16 disp. att. cod. civ. anche in relazione allo stato passivo (sui cui contenuti l'esame è ancora in corso).

Nelle prossime settimane i Liquidatori prenderanno gli opportuni contatti, *in primis* con le competenti Autorità di Vigilanza oltre che con le Fonti Istitutive, per dare pronta e piena attuazione alle sentenze della Corte di Cassazione e procedere con i conseguenti atti propedeutici alla liquidazione.

***P.S. Nelle “COMUNICAZIONI” con il titolo***

***“ESTRATTI PER ARGOMENTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE” è stata inserita la trascrizione letterale del testo delle sentenze diviso per argomenti, così che ciascuno possa verificarne diretta.***

\*\*\*\*\*

## **23.11.2012**

Sono in corso di deposito le sentenze delle cause decise dopo l'udienza in Cassazione del 17 ottobre 2012.

I Liquidatori esprimono apprezzamento per l'impegno dei Giudici della Suprema Corte che, cogliendo l'importanza della vicenda (rappresentata loro nell'istanza di trattazione prioritaria depositata dai legali del Fondo), hanno trattato e deciso le questioni – processualmente assai complesse – in tempi congrui e ragionevoli.



La linea che emerge dalle prime sentenze depositate sembra aver chiarito in modo definitivo ed efficace la unitaria procedura da seguire.

Come auspicato dal Fondo, è stato evitato l'azzeramento (pure da qualcuno sperato) dell'intera procedura, cosa che avrebbe lasciato spazio a centinaia di cause individuali sparse per tutta Italia, di fatto paralizzando ulteriormente la liquidazione.

La Corte ha invece ritenuto corretta l'applicazione in via analogica dell'art. 16 disp. att. del codice civile sinora seguita dal Fondo, vista l'esigenza di unitarietà della liquidazione nel "concorso" di tutti gli interessati. E ha avuto anche modo di chiarire che in questa procedura si applicheranno norme fallimentari (incluse quelle sullo stato passivo, a miglior tutela dei creditori), ma in una situazione di eccedenza patrimoniale e non di incapacità del Fondo.

Non essendo stati riuniti in un'unica causa i (formalmente distinti) giudizi, il Fondo deve attendere il deposito di tutte e 25 le sentenze per avere un quadro completo della situazione.

Sarà cura dei Liquidatori prendere quindi gli opportuni contatti, in primis con le Autorità di Vigilanza, per dare pronta e piena attuazione alle sentenze della Corte di Cassazione e procedere con i conseguenti atti propedeutici alla liquidazione.

\*\*\*\*\*

### **18.10.2012**

Ieri si è tenuta in Cassazione l'udienza di discussione dei 25 (solo formalmente) distinti giudizi relativi al Piano di Riparto esaminati da un unico Collegio della Corte di Cassazione Sez. Lavoro.

Il Fondo ha chiarito che l'esigenza prioritaria è avere una cornice procedurale chiara e unitaria, che consenta di poter rapidamente procedere a ulteriori erogazioni agli aventi diritto

Si è quindi chiesto di respingere i ricorsi delle controparti che vorrebbero invalidare tutta la procedura – quei ricorsi che hanno costretto i Liquidatori a questa ulteriore fase processuale – aprendo lo spazio a innumerevoli giudizi in forma individuale sparsi per tutta Italia (cause fra loro non coordinabili come tempi né come esiti su un unico patrimonio da distribuire, dilatando la liquidazione per decenni).

Il Fondo si è anche espresso a favore della possibile - rapida e auspicabile - soluzione della complessa vicenda liquidatoria/ripartitoria, qualora la Corte di Cassazione non ritenesse nullo il Piano di Riparto e considerasse utilmente applicabili le integrazioni apportate dall'Accordo raggiunto il 12 luglio 2010 fra opposte Associazioni di Pensionati.

Su questo si è creata molta confusione per le spaccature in seno all'ANPEC e al suo collegio difensivo. Si è giunti al paradosso per cui i ricorrenti "ANPEC" hanno voluto evitare che la Cassazione decidesse di applicare al Piano di Riparto le modifiche portate dal loro Accordo: evidentemente hanno cambiato idea rispetto alla posizione che avevano assunto – insieme al Fondo e a quasi tutte le altre (contro)parti – in Corte d'Appello; inoltre adesso ANPEC minaccia ulteriori nuove cause, nel mentre da più parti si lamenta la numerosità di quelle già in corso.

Il Procuratore Generale si è espresso per la conferma integrale della decisione della Corte di Appello, chiedendo quindi di respingere sia i ricorsi principali che quelli incidentali.

Anche vista la sollecita fissazione dell'udienza (in pochi mesi, come da istanza di trattazione prioritaria del Fondo), è possibile che la decisione arrivi già nelle prossime settimane.

\*\*\*\*\*

### **17.7.2012**

I Liquidatori sono lieti di informare, che la Corte di Cassazione, recependo le istanze formulate dal nostro Ente, anche di trattazione prioritaria della causa, ha fissato per il 17 ottobre p.v. l'udienza per la discussione di tutti e 25 i giudizi – formalmente distinti - sul Piano di Riparto.

L'auspicio è che la decisione che sarà adottata dalla Corte, sulla quale sarà fornito tempestivo aggiornamento, possa contribuire in maniera sostanziale a ridurre i tempi della liquidazione.

\*\*\*\*\*

### **27.6.2012**

Nella seduta del 29 maggio u.s. è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2011. Si precisa che ai Pensionati, ai Partecipanti cessati dal servizio dal 1.1.2005 e ai Differiti il fascicolo di Bilancio è stato spedito con lettera accompagnatoria. Per i Partecipanti in servizio invece detto materiale può essere visionato in Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Welfare > Previdenza Complementare > Fondo Pensioni ex B.C.I.. Copia del fascicolo è pubblicato nelle "Comunicazioni" in questo sito.

\*\*\*\*\*

### **24.5.2012**

In data odierna sono state pubblicate in "Comunicazioni" le lettere spedite ai Pensionati ed agli Eredi (datata 20.4.2012) e agli Attivi ( datata 23.4.2012) per fornire una dettagliata informativa sullo stato della liquidazione.

\*\*\*\*\*

### **8.5.2012**

I Liquidatori ricordano che la Commissione Tributaria Regionale di Milano aveva integralmente accolto l'appello del Fondo nel contenzioso sorto con l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rho, connesso all'attività di liquidazione del patrimonio immobiliare compiuta dal Consiglio di Amministrazione fra maggio e luglio 2006.

In data 17 aprile 2012, a seguito dell'istanza di rimborso presentata, sono pervenuti sul conto corrente del Fondo due bonifici disposti dalla Agenzia delle Entrate, uno di € 58,2 mln e uno di € 2,3 mln, relativi rispettivamente al rimborso dell'imposta versata in corso di causa ed agli interessi.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione dall'Agenzia delle Entrate e quindi la distribuzione degli importi contestati dal Fisco è subordinata alla conclusione dell'iter giudiziale.

\*\*\*\*\*

### **22.12.2011**

I Liquidatori comunicano che la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha integralmente accolto l'appello del Fondo circa il contenzioso sorto con l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rho, connesso all'attività di liquidazione del patrimonio immobiliare compiuta dal Consiglio di Amministrazione fra maggio e luglio 2006. Si procederà senza ritardo ad attivare le procedure per ottenere il rimborso dell'imposta di Euro 58,2 milioni versata in corso di causa.

\*\*\_\*\*

Quanto invece al contenzioso relativo al piano di riparto, il Fondo aveva approfondito l'esame delle 25, identiche, sentenze rese nell'estate dalla Corte d'Appello di Milano. Dal confronto che ne era seguito - in particolare con le Autorità di Vigilanza - i Liquidatori avevano deciso di non impugnare

quelle decisioni (nonostante risultassero criticabili sotto più di un profilo) per cercare di ridurre i tempi della liquidazione.

Tuttavia alcune controparti hanno proposto ricorso in Cassazione (con contestazioni procedurali) e quindi al Fondo non è rimasta altra scelta che procedere a propria volta a impugnare tutte le sentenze, per evitare che l'unitaria procedura liquidatoria rischiasse di portare a decisioni diverse fra giudizi impugnati e altri no.

\*\*\*\*\*

### **28.7.2011**

Facciamo seguito alla nostra del 5 luglio u.s. per informare che sono appena stati resi noti i dispositivi delle decisioni assunte dalla Corte d'Appello di Milano nel contenzioso in oggetto:

*"... respinge il reclamo, nonché le richieste formulate dai reclamati in via incidentale. Spese legali compensate".*

Avendo il Fondo assunto in queste cause (25) la veste formale di reclamante contro la decisione assunta a suo tempo dal Tribunale di Milano sulle contestazioni al Piano di Riparto, al momento questo provvedimento ha l'effetto di rallentare la procedura liquidatoria differendo nuovamente la ripartizione del patrimonio.

Una valutazione adeguata di tali sentenze sarà possibile solo dopo averne lette le motivazioni, che dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni. L'esame andrà poi approfondito - nei tempi necessari e nel confronto con le Autorità vigilanti sull'Ente - anche per indirizzare la futura condotta del Fondo dopo il periodo estivo.

\*\*\*\*\*

### **5.7.2011**

Dopo l'udienza del 10 marzo 2011 davanti alla Corte d'Appello di Milano nei reclami relativi al Piano di Riparto, sono state depositate nel mese di maggio, dalle varie parti coinvolte in giudizio, le difese conclusionali e le relative memorie di replica. Ora si è in attesa della decisione dei Giudici, sulla cui tempistica non si possono formulare previsioni. Nonostante il pesante carico di lavoro cui sono sottoposti i Giudici, la speranza delle molte migliaia di soggetti coinvolti è che le sentenze possano arrivare il prima possibile.

Nel frattempo, in data 4 luglio, si è tenuta l'udienza presso la Commissione Regionale Tributaria nel corso della quale il Fondo – per tramite dei propri legali – ha ribadito, sulla base della continuità della funzione previdenziale anche durante la fase liquidatoria e della portata dell'art. 18 del D. Lgs. n. 124/93, le ragioni (procedurali e di merito) poste a fondamento del proprio appello contro la decisione di primo grado della Commissione Provinciale sulle note questioni fiscali in cui è coinvolta anche Beni Stabili S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate. La Commissione nei prossimi mesi farà conoscere la propria decisione, anch'essa di rilevante valore per le molte migliaia di soggetti interessati.

\*\*\*\*\*

### **10.6.2011**

Nella seduta del 1° giugno u.s. è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2010. Si precisa che ai Pensionati, ai Partecipanti cessati dal servizio dal 1.1.2005 e ai Differiti il fascicolo di Bilancio verrà spedito con lettera accompagnatoria. Per i Partecipanti in servizio invece detto materiale potrà essere visionato in Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Salute e Previdenza > Fondi pensione > Fondo ex B.C.I.. Copia del fascicolo è pubblicata in "Bilancio" in questo sito.

\*\*\*\*\*

### **14.4.2011**

All'udienza del 10 marzo 2011 - all'esito della capillare consultazione tenutasi sull'Accordo UNP-Anpec - il Fondo ha ribadito alla Corte d'Appello la richiesta di approvazione del Piano di Riparto depositato nel febbraio 2009 (con gli aggiustamenti resisi necessari per l'accantonamento di importi portati dalla nota vertenza subentrata – e in corso – con l'Agenzia delle Entrate), considerando però anche la soluzione prospettata dall'Accordo trovato fra le opposte associazioni di Pensionati, se questo verrà ritenuto dalla Corte Giudicante una modalità adeguata di pronta conclusione della vicenda liquidatoria, anche sulla base di una costruzione giuridica fondata sull'articolo 39 della Costituzione.

La stragrande maggioranza dei soggetti presenti in causa (oltre un migliaio di persone) ha assunto conclusioni sostanzialmente favorevoli alla soluzione prospettata dall'Accordo.

La Corte ha quindi trattenuto i reclami in decisione concedendo i termini di legge per le difese conclusionali (60 giorni dal 10.3.11) e relative repliche (ulteriori 20 gg.).

\*\*\*\*\*

### **31.1.2011**

In relazione all'Accordo intervenuto in data 12.7.2010 tra ANPEC (Associazione Pensionati e Esodati COMIT) e UNP (Unione Nazionale Pensionati Banca Commerciale Italiana), il Collegio dei Liquidatori nei mesi scorsi ha incontrato le Autorità Vigilanti sul Fondo Pensioni (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione-COVIP e Presidente del Tribunale di Milano) e le Fonti Istitutive.

Trattandosi di un'ipotesi di sistemazione che si regge per il caso che con essa il contenzioso venga a cessare o a ridursi in maniera così drastica da consentire ulteriori erogazioni in tempi relativamente ravvicinati, si è reso necessario verificare fra i potenziali aventi diritto il livello di consenso sulla soluzione prospettata da ANPEC e UNP; il Fondo ha dunque inviato ai soggetti interessati alla possibile attuazione dell'accordo intervenuto tra ANPEC e UNP la lettera, datata 14.1.2011, il cui testo è integralmente riportato con gli allegati nel link "Comunicazioni".

La soluzione prospettata non modifica i criteri del Piano di Riparto e nella sostanza prevede uno scambio fra raggruppamenti senza toccare i cd. "attivi" in quanto tali.

Destinatari di detta lettera sono dunque i Pensionati e gli Eredi - ai quali è stata spedita a mezzo raccomandata a.r. - e coloro che hanno presentato ricorso avverso il Piano di riparto depositato dal Fondo, ai quali è stata inviata presso i Legali domiciliatari. La comunicazione non è stata invece inviata agli "attivi" in quanto la loro posizione non sarebbe modificata in senso peggiorativo dall'Accordo (rispetto a quanto attualmente previsto nel Piano di Riparto all'esame della Corte d'Appello di Milano come ridotto a séguito degli accantonamenti resisi necessari per la nota vicenda fiscale, salvi i successivi conguagli all'esito auspicabilmente positivo della vicenda).

Nel caso in cui la soluzione prospettata con l'Accordo fra ANPEC e UNP raccogliesse dissensi in misura limitata, il Fondo Pensioni (aderendo al consenso implicitamente manifestato dalla massa di Partecipanti ed ex Partecipanti o potenziali aventi diritto) cercherà di darvi attuazione in sede processuale nelle modalità ritenute più opportune già a partire dall'udienza in Corte d'Appello del 10 marzo 2011.

UNP e ANPEC hanno emesso comunicati a favore di questa iniziativa, che potete trovare ai seguenti link:

<http://www.unpcomit.com/notiziedall.htm>

<http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=170>

<http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=163>

\*\*\*\*\*

### **7.10.2010**

In riferimento alla notizia pubblicata il 26.4.2010, si comunica che la Corte di Appello di Milano nell'udienza tenutasi in data odierna *“Ritenuta l'applicabilità dell'art. 213 L.F. nella formulazione antecedente alla entrata in vigore del Dlgs 12.9.2007 n.169, in quanto la procedura di liquidazione ha avuto inizio in data 22-27 dicembre 2006 con la nomina dei liquidatori da parte del Presidente del Tribunale...dispone la conversione del rito da camerale ad ordinario...e rinvia per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10 marzo 2011, ore 11”*.

\*\*\*\*\*

### **18.6.2010**

Si ricorda che, con precedente comunicazione del 9 novembre 2009, il nostro Ente, a seguito dell'attivazione da parte del Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa di una copertura assicurativa contro il rischio “Morte” o “Morte e Invalidità Permanente” ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo 10.12.2004, aveva indicato che il 31 maggio 2010 si sarebbe provveduto ad estinguere la “Gestione eventi di inabilità e premorienza”, ed informato i Partecipanti in servizio, con circolare del 3.11.2009, che a decorrere da tale data nessuna erogazione sarebbe più stata effettuata a tale titolo da parte del Fondo.

Per quanto riguarda il previsto trasferimento del patrimonio della Gestione si comunica che nella seduta del 18 maggio scorso il Collegio dei Liquidatori ha preso atto che risultano ancora in sospeso n. 40 posizioni, relative ad eventi di premorienza e inabilità, non ancora liquidate ed essendo le somme stimate per tali erogazioni sostanzialmente coincidenti con l'attivo netto della suddetta Gestione (oggi pari a € 2,1 mln), nessun trasferimento di somme rivenienti da detta Gestione è al momento possibile.

Sull'intranet aziendale, nella Sezione Persona > Salute e Previdenza > Fondi pensione > Fondo ex BCI, sarà possibile visionare la comunicazione indirizzata ai Partecipanti in servizio che verrà pubblicata anche nelle “Comunicazioni” in questo sito, come la precedente informativa di pari oggetto.

\*\*\*\*\*

### **4.6.2010**

Nella seduta del 18.5.2010 è stato approvato dal Collegio dei Liquidatori il Bilancio interinale di liquidazione al 31.12.2009. Si precisa che ai Pensionati ed ai Partecipanti cessati dal servizio dal 1.1.2005 il Fascicolo di bilancio verrà spedito contemporaneamente alla lettera loro indirizzata. Per i Partecipanti in servizio invece detto materiale potrà essere visionato in Intranet Intesa Sanpaolo, Sezione Persona > Salute e Previdenza > Fondi pensione > Fondo ex BCI. Successivamente copia del fascicolo e delle comunicazioni sarà pubblicato nelle “Comunicazioni” in questo sito.

\*\*\*\*\*

### **26.4.2010**

In data 25 marzo u.s. si è tenuta presso la Corte di Appello di Milano l'udienza, di cui alla notizia del 22.12.2009, per la discussione dei reclami presentati dal nostro Ente avverso i decreti decisori delle contestazioni al piano di Riparto emessi dal Tribunale di Milano sezione Lavoro.

La Corte ha rinviato la discussione sui reclami all'udienza del 7.10.2010, fissando termini intermedi per le Parti per la presentazione di memorie integrative.

\*\*\*\*\*

### **11.2.2010**

In data 10 febbraio 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato la sentenza di primo grado relativa al contenzioso sorto con l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho connesso all'attività di liquidazione del patrimonio immobiliare del Fondo compiuta dal Consiglio di Amministrazione fra maggio e luglio 2006.

La sentenza ha respinto il ricorso del Fondo e anche quello di Beni Stabili, i quali hanno così dovuto versare all'Erario € 58,2 milioni ciascuno (salvo ogni reciproco diritto), per un importo complessivo di € 116,4 milioni, corrispondente alle somme richieste nell'avviso di liquidazione maggiorate degli interessi maturati.

Il Fondo si riserva un approfondito esame della questione, ma intende comunque presentare ricorso contro questa sentenza di primo grado nella quale nel merito è stata deliberatamente ignorata l'attività svolta dal Fondo che consiste nell'erogare prestazioni di previdenza complementare ai propri Partecipanti.

\*\*\*\*\*

### **13.1.2010**

In riferimento alla notizia pubblicata in data 1.10.2009, si comunica che in data odierna si è tenuta la prevista udienza di discussione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nel corso della quale il nostro Ente ha ulteriormente puntualizzato le proprie tesi difensive.

La Commissione si è riservata di decidere nel merito, ma non è dato di prevedere quando sarà emessa la sentenza (dicono i tributaristi che potrebbe volerci anche qualche mese).

\*\*\*\*\*

### **22.12.2009**

Facciamo seguito alla nostra precedente notizia del 27.11.2009 relativa ai decreti decisori (26) emessi dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, in data 23.11.2009 a fronte di altrettanti ricorsi presentati in contestazione al Piano di riparto depositato dal Fondo in data 24.2.2009.

Il Fondo ha proposto reclamo per tutti i provvedimenti innanzi alla Corte d'Appello di Milano ed è stata fissata l'udienza camerale il 25.3.2010 alle ore 10,30.

\*\*\*\*\*

### **27.11.2009**

Facciamo seguito alla nostra precedente notizia del 9.6.2009 relativa al contenzioso sorto a seguito del deposito del Piano di Riparto, depositato dal Fondo presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, in data 24.2.2009.

Il Collegio chiamato a giudicare i ricorsi (26) presentati in contestazione al Piano di riparto, all'esito dell'udienza del 22.10.09, in data 23.11.09 ha emesso altrettanti decreti decisori.

Il Tribunale - pur ritenendo valida la procedura di liquidazione seguita dal Fondo e corretto il ricorso a un procedimento che attui le regole del riparto e garantisca il conseguimento della quota di spettanza

di patrimonio residuo nel confronto fra le diverse categorie di aventi diritto, o pretesi tali - ha dichiarato la nullità del Piano di Riparto come depositato il 24.2.09 per motivi procedurali. I Liquidatori hanno opportunamente informato gli Organi di Vigilanza a cui è affidato il controllo sulle attività dell'Ente, Presidente del Tribunale di Milano e COVIP, e si riservano di approfondire i contenuti del decreto e di valutare le iniziative da adottare.

\*\*\*\*\*

### **9.11.2009**

Il Collegio dei Liquidatori informa che, in applicazione dell'Accordo delle Fonti Istitutive intervenuto in data 10 dicembre 2004, a seguito dell'attivazione da parte del Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa di una copertura assicurativa contro il rischio "Morte" o "Morte e Invalidità Permanente" di cui alla Convenzione illustrata attraverso la Circolare del 20 ottobre ultimo scorso pubblicata sull'Intranet Aziendale, alla data del 31 maggio 2010 si provvederà ad estinguere la "Gestione eventi di inabilità e premorienza", di cui all'art. 3, 4° comma dello Statuto del Fondo, e pertanto a decorrere da tale data nessuna erogazione potrà essere più effettuata in caso di inabilità e premorienza. Il patrimonio di detta Gestione, diviso dal Fondo in altrettante quote quanti sono gli iscritti in servizio alla data dell'estinzione della Gestione, verrà accreditato, per quanto di spettanza di ciascuno, nei tempi tecnici necessari, sulla relativa posizione individuale presso il Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa o presso il Previd System.

\*\*\*\*\*

### **1.10.2009**

In riferimento alla notizia pubblicata in data 2.9.2009, si comunica che all'esito dell'udienza di discussione delle istanze cautelari, tenutasi il 23 settembre, la Commissione Tributaria Provinciale - con ordinanza del 30 settembre - ha confermato la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di liquidazione in oggetto (previo rilascio da parte del nostro Fondo e di Beni Stabili S.p.A. di una unica garanzia fideiussoria a prima domanda in favore dell'Agenzia delle Entrate, per l'intero ammontare dell'avviso di liquidazione, entro quindici di giorni dal deposito dell'ordinanza) ed ha fissato l'udienza per la decisione di merito per il 13 gennaio 2010.

\*\*\*\*\*

### **2.9.2009**

E' stato notificato un avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho a carico del nostro Fondo, con il quale viene richiesto il pagamento di maggiori imposte per complessivi € 114.961.500,00.

L'avviso riguarda l'attività di liquidazione del patrimonio immobiliare del Fondo e contesta in particolare l'imposizione relativa ad alcuni atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione fra maggio e luglio 2006 (periodo precedente alla dichiarazione di estinzione dell'Ente da parte del Prefetto ed alla nomina del Collegio dei Liquidatori nel dicembre 2006).

Non si tratta quindi di una sanzione, ma di un diverso inquadramento sotto il profilo fiscale delle operazioni compiute allora dal Consiglio di Amministrazione (quando vennero ritenute applicabili le agevolazioni previste per i Fondi pensione dal D. Lgs. 124/1993 introdotte per favorire l'armonizzazione degli schemi di investimento e in linea con gli "Orientamenti interpretativi sui fondi preesistenti" redatti dalla COVIP).

Il Fondo ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (e analogo ricorso contro analogo avviso di liquidazione è stato depositato dalla Società quotata in borsa "Beni Stabili S.p.A." quale incorporante della società "Conferitaria" nel 2006 degli immobili del Fondo) e si è già ottenuta da parte del Presidente della Commissione la sospensione dell'avviso impugnato "inaudita altera parte".

Sono stati opportunamente notiziati gli Organi di Vigilanza a cui è affidato il controllo sulle attività dell'Ente, Presidente del Tribunale di Milano e COVIP, anche per una loro sensibilizzazione al problema. Analoga informativa è stata fornita a IntesaSanpaolo ed alle OO.SS del Personale in servizio, nonché all'Unione Nazionale Pensionati COMIT – UNP ed all'Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana – ANPEC. Il testo è integralmente pubblicato nel link "COMUNICAZIONI".

\*\*\*\*\*

### **19.6.2009**

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 30.4.2009 dell'avviso di avvenuto deposito presso il Tribunale di Milano del Piano di riparto in data 24.2.2009, sono stati presentati n. 26 ricorsi di contestazione al piano stesso da diverse categorie di Pensionati, Partecipanti ed ex Partecipanti, per un totale di circa 1250 posizioni.

In relazione a tali ricorsi il Collegio Camerale di Giudici nominato per l'esame dei ricorsi ha comunicato ai Liquidatori del Fondo la possibilità di svolgere proprie "osservazioni", che sono state depositate nei termini assegnati (tenendo conto anche di un atto di intervento presentato da un altro gruppo di Pensionati per contrastare le contestazioni e chiedere che sia mantenuto inalterato il piano di riparto).

A questo punto nella procedura ripartitoria sono rappresentate le varie posizioni per stabilire i criteri di ripartizione fra le diverse categorie; si attendono pertanto le determinazioni del Collegio Camerale.

\*\*\*\*\*

### **2.5.2009**

In data 30.4.2009 sulla Gazzetta Ufficiale R.I. Parte II, n.49, con codice redazionale T-09ABS2064, è stato pubblicato l'avviso intitolato "Avvenuto deposito del Piano di Riparto presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, e termine per proporre contestazioni" di cui viene riportato il testo nelle "Comunicazioni".

\*\*\*\*\*

### **18.4.2009**

In data 17.4.2009 su Il Corriere della Sera, Il Messaggero, La Repubblica ed Il Sole 24 ORE è stata pubblicata l'inserzione intitolata "Avvenuto deposito del Piano di Riparto presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, e termine per proporre contestazioni" di cui viene riportato il testo nelle "Comunicazioni".

\*\*\*\*\*

### **28.3.2009**

In data 27.3.2009 sono state pubblicate in "Comunicazioni" le lettere in fase di spedizione ai Partecipanti (Pensionati e Attivi) ed agli ex Iscritti in causa, nonché la Circolare ad esse allegata.